



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE Servizio Tecnico N° 227 del 24-09-2021

Registro Generale	Data
N° 621	24-09-2021

OGGETTO: POSITIVA CONCLUSIONE del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo: "CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. "

Il Responsabile del Servizio
Antonio Crucitti

[Faint handwritten signature or text]

Viste le attribuzioni al medesimo demandate con decreto del Sindaco n. 09 del 09/04/2021;

Premesso che:

- a. con Determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- b. con Determinazione n. 107/UT del 31/05/2019, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- c. il P.R.G. vigente in questo Comune è stato approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 03 del 08/05/2008, pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 34 dell'11 giugno 2008;
- d. con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2014 sono state definite le linee d'indirizzo per avviare il procedimento per la redazione della Variante Generale al PRG e regolamento Edilizio, con annessa variante ai piani di recupero delle zone del centro storico A/1, A/2, A/3;
- e. con determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- f. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/03/2015 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 1° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- g. con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/06/2017 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 2° e 3° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- h. con determinazione n. 107/UT del 31/05/2019 si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2019:
 1. è stato accertato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 18/83, la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge e ascendenti e discendenti in linea diretta;
 2. è stato preso atto degli elaborati grafici sulla trasparenza amministrativa del nuovo PRG;
 3. è stato preso atto della possibilità per il Consiglio Comunale di procedere all'adozione e all'approvazione della variante al PRG, in quanto, già nella fase preliminare dell'accertamento delle proprietà immobiliari di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/83, risultano n. 9 consiglieri non interessati alla variante al PRG e solo due interessati (Tarquinio Vittorio; Palumbo Mario);
- j. con nota prot. n. Ra/0065003/20 del 04/03/2020 della Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE 015 – Servizio del Genio Civile di Pescara, pervenuta al protocollo comunale in data 05/03/2020 al n. 1364, è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla variante generale al P.R.G. di questo Comune, alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (Piano per l'assetto idrogeologico), ravvisando che:
 - dallo studio di Microzonazione Sismica agli atti risulta che alcune aree in esame vengono classificate come "suscettibili di amplificazioni locali", è necessario, prima di procedere all'utilizzazione edificatoria dei siti, effettuare i relativi approfondimenti geologici e geotecnici per valutare l'entità del fenomeno previsto e, conseguentemente, predisporre i presidi tecnico – costruttivi atti a garantire, l'idoneità delle strutture da realizzazione anche in caso di sollecitazioni sismiche di progetto, in conformità del DM 17.01.2018 e della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.L.L.P.;
 - in fase esecutiva dovrà essere integralmente rispettato il DM 17.01.2018, la Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.L.L.P.P., la Legge n. 64/74, l'O.P.C. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. e la normativa regionale vigente, nonché quanto previsto e prescritto nella geologica allegata e nell'art. 36 delle NTA;
- k. con nota prot. n. 3094 del 14/05/2015 è stata avviata la fase preliminare del rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2006, con individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale e invio del documento di Scoping;

Atteso che:

- a seguito della trasmissione del Documento di Scoping agli SCA, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:
 - parere prot. n. **0004028 del 15/10/2015** del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo – Servizio Tutela**, acquisito al protocollo comunale in data 17/10/2015 al n. 6393, dalla seguente conclusione:
 - o "considerato l'interesse storico – paesaggistico del territorio comunale, si ritiene opportuno adottare un "controllo qualitativo" nella fase del Piano di Monitoraggio sulle previsioni strategico – progettuali e sull'attuazione degli interventi previsti, in particolare nei riguardi dei possibili impatti significativi sul patrimonio culturale, oltre all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione;
 - o si riserva di fornire ulteriori indicazioni nel corso di avanzamento delle procedure autorizzative previste

dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, in particolare nei casi d'interventi nell'ambito del centro storico (zona "A" e "B"), ma anche nei casi di attuazione di comparti unitari d'intervento o per interventi di espansione e di potenziamento delle attività produttive;"

- parere prot. n. 5720 del 24/07/2015 del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, acquisito al protocollo comunale in data 30/07/2015 al n. 4788, dalla seguente conclusione:
 - "non ritiene opportuno assoggettare il Piano Strategico alla procedura VAS";
- parere prot. n. U-2015 del 15/06/2015 della **Provincia di Pescara Settore III° - Ambiente e Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale**, acquisito al protocollo comunale in data 16/06/2015 al n. 3840, dalla seguente conclusione:
 - "che debba essere soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento anche alle indicazioni del P.T.C.P.";
- parere prot. n. 10872 del 02/09/2015 dell'ARTA Abruzzo Direzione Centrale - Area Tecnica, acquisito al protocollo comunale in data 03/09/2015 al n. 5452, dalla seguente conclusione:
 - "dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che il Rapporto Ambientale non ha analizzato tutti i principali aspetti ambientali previsti dal D.Lgs 152/06. Per l'analisi di dettaglio delle carenze appena citate si rimanda alla relazione tecnica allegata. Pertanto si resta in attesa del successivo Rapporto Ambientale che contenga tutte le informazioni dovute e sul quale ci si riserva di poter esprimere ulteriori osservazioni."
- parere favorevole prot. 7899 del 04/08/2015 del Parco Nazionale della Majella al documento di valutazione preliminare della VAS relativa alla variante al PRGC, pervenuto al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 5061, a condizione che il Rapporto Ambientale contenga:
 - lo studio di incidenza redatto ai sensi del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss. mm. e ii;
 - elaborati grafici illustrativi del territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale della Majella, in scala idonea a confrontare l'uso attuale del territorio con le relative destinazioni e l'uso derivante dalle scelte della variante al Piano;
 - dati dimensionali della variante allo strumento urbanistico in oggetto che, per le aree ricadenti nel territorio del Parco, dovranno essere conformi alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale della Majella;
 - indicazioni delle misure da adottarsi per il monitoraggio del piano, con individuazione dei soggetti responsabili e dei compiti relativi, quali l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni sull'ambiente, al fine di poter valutare possibili azioni sinergiche con questo Ente; Si resta in attesa di conoscere le fasi di avanzamento della procedura VAS avviata e le previsioni del documento definitivo della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, in merito al quale questo Ente intende pervenire all'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 394/91.;
- i seguenti Enti non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 3094/2015:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche Governo del territorio e Politiche Ambientali;
 - Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
 - Azienda USL di Pescara;
 - Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato;
 - Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
 - A.T.O. Autorità d'Ambito;
- con deliberazione n. 9 del 29/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto dello studio di microzonazione sismica - Livello 1, ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 10/09/2012, n. 577;
- in data 17/04/2014 è stato emesso dalla Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DC 34 - Ufficio "Rischi Sismico, Neve e Forestale" l'attestato di validazione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 e dell'art. 19, comma 5, della L.R. 11/08/2011, n. 28, dello studio di microzonazione sismica - Livello 1 - di questo Comune;
- con deliberazione n. 30 del 27/10/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la classificazione acustica dell'intero territorio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. del 17/07/2007, n. 23;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 12/06/2020 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico;

Visto che a seguito delle pubblicazioni sul Bura e sui quotidiani previste dalla normativa, è pervenuta un'osservazione che ha interessato un Consigliere Comunale, per il quale si è reso necessario ripercorrere alla verifica della Trasparenza Amministrativa ed all'Adozione della variante al PRG;

Visto che il professionista incaricato della Variante al PRG ha prodotto in data 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua prematura scomparsa;

Considerato che, a causa della scomparsa del progettista, è stato necessario incaricare altri professionisti per completare l'iter amministrativo per effettuare la trasparenza amministrativa e per un supporto specialistico sul proseguo della VAS e della Vinca;

Considerato che il Comune di Tocco da Casauria è stato interessato, come altri comuni al rallentamento delle azioni amministrative a causa del COVID, con Ordinanze e Decreti che hanno dichiarato più volte il territorio comunale come "Zona Rossa";

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC al **Geom. Giangiulio Stefano**, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Pescara;

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per supporto e compimento delle procedure del nuovo PRGC in merito alla V.A.S. e V.I.N.C.A. al **Dott. Mauro Fabrizio**, dottore di Scienze Ambientali, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia dell'Aquila;

Visti gli elaborati tecnici definitivi, le norme e le relazioni tecniche di seguito elencati, firmati e timbrati dal professionista incaricato, arch. Giovanni MARIANI, consegnati 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua scomparsa;

Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;

- Tavola 17b – Inquadramento Territoriale;
- Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
- Tavola 3 – Industriale;
- Tavola 4 – Pareti e Marano;
- Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento edilizio (aggiornato alla L.U.R.);
- Rapporto Preliminare di Scoping – Valutazione Ambientale Strategica;
- Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica;
- Studio di Incidenza – Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Considerato che il territorio comunale è interessato da Siti Natura 2000 (in seguito SIC e ZPS) e, pertanto, si deve procedere a trasmettere alla Regione Abruzzo, per il parere di competenza, la Valutazione di Incidenza delle previsioni di variante sulle predette aree SIC e ZPS, prima della sua approvazione;

Preso atto della dichiarazione resa dal professionista arch. Giovanni MARIANI, in qualità di tecnico progettista, di conformità della adottanda variante al PTCP della Provincia di Pescara;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 19 del 17 giugno 2021** con cui:

1. sono state revocate le deliberazioni consiliari n. 31 del 30/11/2019 e n. 2 del 12/06/2020, in forza della esigenza di adottare un nuovo provvedimento che dia conto della consistenza delle proprietà immobiliari facenti capo a tutti gli attuali consiglieri comunali e, successivamente, un nuovo progetto di variante generale al PRG;
2. accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per la adottanda variante generale al PRG di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai singoli consiglieri comunali, che si intendono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositate presso l'ufficio urbanistico comunale;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021** con cui è stato:

ADOTTATO, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, non contrastando la variante con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in conformità al Piano Regionale Paesistico, costituito dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente atto ma che materialmente verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA, sottoscritti dal progettista, arch. Giovanni MARIANI, dal Responsabile del Servizio Tecnico,

geom. CRUCITTI ANTONIO S., dal Segretario Comunale, dott.ssa Germana SOCCORSI, e dal Sindaco, Rizziero ZACCAGNINI:

- a. Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
 - b. Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;
 - c. Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
 - d. Tavola 3 – Industriale;
 - e. Tavola 4 – Pareti e Marano;
 - f. Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
 - g. Relazione di Piano;
 - h. Norme Tecniche di Attuazione;
 - i. Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
1. approvato il modello per presentare le osservazioni alla variante del P.R.G., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 2. ADOTTATO, quale autorità competente, la Valutazione di Incidenza Ambientale delle previsioni di Variante sulle aree SIC, composta da un unico elaborato;
 3. ADOTTATO, quale autorità competente, il Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., redatto dall'arch. MARLANI Giovanni, composto dai seguenti elaborati:
 - a. Rapporto ambientale;
 - b. Sintesi non tecnica;
 4. DATO mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria di porre in essere tutti gli atti necessari al buon esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 5. Di provvedere alle pubblicazioni del Rapporto Ambientale della VAS e della Sintesi non Tecnica della VAS sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
 6. Di procedere, ai sensi dell'art. 46-bis della L.R. n. 11/1999, alla attivazione delle procedure per l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), secondo l'allegato g) del D.P.R. n. 357/97, che seguirà le procedure indicate nella L.R. n. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26;
 7. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Atti On line, senza elaborati della variante al P.R.G. poiché gli stessi verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
 8. STABILITO che il progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà depositato, unitamente al presente atto, presso la Segreteria Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 32 della L.R. n. 18/1983, a libera visione del pubblico, per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di deposito;
 9. STABILITO che l'effettivo deposito del progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà reso noto al pubblico mediante:
 - a. Pubblicazione sul B.U.R.A.;
 - b. Manifesti murali;
 - c. Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
 10. DATO mandato al R.U.P., geom. CRUCITTI ANTONIO, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dell'esecuzione degli atti connessi alla pubblicazione del deposito del Piano;
 11. Di disporre il prosieguo delle procedure, così come previsto dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. del 12 aprile 1983, n. 18, demandando i relativi adempimenti al R.U.P. medesimo.

Visto che gli uffici comunali hanno provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante generale al P.R.G. adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12/04/1983 e s.m.i.:

- all'albo pretorio del Comune di Tocco da Casauria (Protocollo comunale 22/07/2021 n. 5603 ed Avviso n. 677 del 23/07/2021);
- sul sito istituzionale del Comune di Tocco da Casauria,
- sul B.U.R.A. Regione Abruzzo Ordinario n. 27 del 21 luglio 2021;
- sul quotidiano "Il Centro" del 27/07/2021;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta variante generale sono NON pervenute osservazioni nei termini;
- è pervenuta un'osservazione FUORI TERMINE a nome di Di Florio Pasqualino Ezio con protocollo n. 7510 in data 22/09/2021;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di concludere l'iter procedimentale avviato relativo alla variante generale al vigente P.R.G. occorre acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione della Variante Generale al vigente P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria;
- al fine di acquisire i pareri di cui sopra si è provveduto ad indire con apposita nota prot. n. 5657 dell'24/07/2021 la "CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983

E S.M.P., è veniva stabilito, tra l'altro, quale data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter quella del **11 settembre 2021**, restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato al **21 settembre 2021**;

con la succitata nota sono stati invitati i seguenti enti:

NUMERO	ENTI CONVOCATI
1.	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
2.	Ente Parco Nazionale della Majella Via Badia n. 28 - Sulmona - 67039 - (AQ) parcomajella@legalmail.it
3.	Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio genio Civile Pescara dpc015@pec.regione.abruzzo.it ; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it
4.	Servizio Valutazioni Ambientali vas@pec.regione.abruzzo.it
5.	Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it
6.	Servizio Difesa del Suolo dpc013@pec.regione.abruzzo.it
7.	Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it
8.	DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd@pec.regione.abruzzo.it
9.	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale pianificazione@pec.provincia.pescara.it
10.	ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute protocollo.aslpe@pec.it
11.	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
12.	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi - L'AQUILA mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
13.	ARTA Abruzzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
14.	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale - Isp. Ripartimentale delle Foreste fpc42599@pec.carabinieri.it
15.	DPC025 - Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it

16.	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Uffici: c/o Via Rajale 110/bis - 65128 PESCARA cschietipescara@pec.it
17.	A.T.O. Pescara ato.pescara@pec.it
18.	ANAS SpA Direzione Generale Via Monzambano, 10 - 00185 Roma anas@postacert.stradecanas.it
19.	Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise anas.abruzzo@postacert.stradecanas.it
20.	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti viabilita@pec.provincia.pescara.it
21.	E- Distribuzione Industriale Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete . Autorizzazioni e Patrimonio e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
22.	ENEL PRODUZIONE enelproduzione@pec.enel.it
23.	Comune di Catiglion e Casauria comunecastiglioneacasauria@legalmail.it
24.	Comune di Bolognano protocollo@pec.comunebolognano.it
25.	Comune di Popoli segreteria.popoli@viappec.net
26.	Comune di Bussi info.comunebussisultrino@pec.it
27.	Comune di Corfinio amministrativo.comunedicorfinio@pec.it

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenuti seguenti pareri e note:

PARERI PERVENUTI	
1	<p>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali -Servizio genio Civile Pescara dpe015@pec.regione.abruzzo.it; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021</p> <p>Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del</p>

	Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);
--	---

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenute le seguenti deleghe:

	DELEGHE ENTI	
1	DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpc024@pec.regione.abruzzo.it	Prot. Comunale n. 6353 del 16/08/2021 Nota Regione prot. n. 339250 del 16/08/2021

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore **11:00** per il giorno **11 settembre 2021**, è risultata essere deserta, e per tale la stessa è stata chiusa alle ore **12:00 del 11/09/2021**;

CONSIDERATO CHE

1. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è il **21/09/2021 (B)**, e che **RESTAVA** l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento fissata al **21/09/2021**;
2. entro il termine del **21/09/2021**, le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso o indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
3. la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del **21/09/2021**, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al punto che precede, equivalgono ad assenso senza condizioni;

PER QUANTO SOPRA

che in merito alla conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. n. 5657 del 24/07/2021, entro il termine del **21/09/2021**, SONO PERVENUTI I PARERI E NULLA OSTA:

	PARERI PERVENUTI	
1	Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali – Servizio genio Civile Pesca dpc015@pec.regione.abruzzo.it	Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 Parere FAVOREVOLE della Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime

	<p>5; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);</p>
2	<p>Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021</p> <p>Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021, relativamente alla proposta sulla componente ambientale acqua:</p> <p>1) si ritiene di segnalare gli artt. 21 e 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e “Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici”.</p> <p>2) SI SUGGERISCE di utilizzare i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato di qualità delle acque superficiali; - stato di qualità delle acque sotterranee; <p>3) SI SUGGERISCE di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e.); - carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati(a.e.); - carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.); - carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.); - capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.); - conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme).
3	<p>Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epiemiologia e Sanità Pubblica</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021</p>

		<p>si esprime parere favorevole per la Variante al Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni/osservazioni</p> <p>Per il Regolamento Edilizio</p> <p>Art.4: sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico</p> <p>Art. 4 punto 1: Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, aggiungere "e regionali" considerato che sono citate anche <u>Legge Regionale</u></p> <p>Art. 4 punto B.2.6 <u>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici</u>, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11</p> <p>Art. 4 punto D.7 <u>Demolizione o rimozione dell'asbesto</u>, considerare, oltre alle norme citate, per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto Legge 27 marzo 1997 n. 257 e s.m.i., legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'asbesto"</p> <p>Art. 4 punto D.11 <u>Tutela delle acque dall'inquinamento</u> (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.</p> <p>Art. 4 punto E.2 <u>Strutture ricettive</u>, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, legge Regionale 28 aprile 1995 n. 25 e s.m.i., per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003 n.16; per le attività di B&B Breakfast, Legge Regionale n. 78 del 28/04/2003</p> <p>Art.4 punto E.4: <u>Distribuzione carburanti</u>, considerare anche la legge Regionale 16 febbraio 2005 n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20.</p> <p>Art. 4 punto E.10 <u>Strutture sanitarie</u>, considerare anche la legge Regionale 13 luglio 2007 n. 52 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"</p> <p>Art. 41, comma 1. Recita che "le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici di abitazione, e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; si ritiene che tale comma possa essere eliminato</p> <p>Art. 41, comma 2, lettera B <u>Superfici minime</u>, per i locali di categoria A1 edifici, e studi, medici, dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, mense scolastiche ed aziendali, ecc.)</p> <p>A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a), precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura senza finestra sono consentite solo se c'è una completa romanizzazione con altro locale (soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata ad una almeno 1/8 della superficie pavimentata); in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestre è consentito purché, per almeno un lato, non risulti separato con pareti fisse, da altro locale, ritenere che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di seduta, panche) che, seppur immovibili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra</p> <p>Art.41, comma 2, lettera C, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aspirazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno</p> <p>Art. 44 Piani Seminterrati, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati. Tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso, è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivi per porre in un idoneo isolamento delle parti interrate. Quando si verificano il caso particolari in cui il livello asimmetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si prevedeva ad una ventilazione in relazione alla destinazione d'uso prevista.</p> <p>Art. 46, comma 1 b) per il requisito dell'altezza dei sottotetti abitabili, rimanda al "precedente articolo" è opportuno dire "precedente articolo 41" e precisare che l'altezza media di m 2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto</p> <p>Art. 66, comma 4. Per lo smaltimento dei liquami, nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.C.T.R. del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico oppure idoneo smaltimento dei liquami a barileto"</p>
--	--	--

		<p>non sono possibili in alternativa, la vasca settica tipo Imhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquami chiarificati (che deve essere smaltito). Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.I.A., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/02/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del C.I.A., per lo smaltimento del liquame chiarificato non consente più il ricorso ai pozzi dipendenti, mentre considera la possibilità di fodepurazione.</p> <p>Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti, etc.). Di fatto sono solo elencate le infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta ferma che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.</p> <p>Vi è presente che nella documentazione esaminata non vi è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del commiato" che sono previste nella Legge Regionale 19 agosto 2012, n. 42 "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria", si chiede di individuare le zone nelle quali passano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente il D.T. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comuni della Provincia di Pescara.</p> <p>È presente inoltre l'individuazione di risorse: foraggi di acque potabili e fognatura per l'allestimento di pubblici sportelli temporanei, stadi, concerti, etc.</p>
4	<p>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara</p> <p>Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI</p> <p>mbac-sabap- abr@mailcert.beniculturali.it</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P.</p> <p>Per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica:</p> <p>- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone "A" (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione; a tal fine è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti colici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le colture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame.</p> <p>Le N.T.A. definiscono all'art. 12 le Zone residenziali suddividendole in: Zone "A" (ulteriormente suddivise in sottozone A1, A2 ed A3) che comprendono la parte più antica del tessuto urbano consolidato, in cui non sussistono ulteriori aree libere edificabili; Zone B (ulteriormente suddivise in sottozone B/1, B/2, B/3 e B/4) che comprendono il tessuto urbano completamente urbanizzato ma solo parzialmente edificato, con presenza di aree ancora edificabili.</p> <p>In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata.</p> <p>Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in</p>

considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave *vilnius* all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.

In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A. nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Tocco da Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.

- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione *esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato*. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irripetibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.

- Premesso, inoltre, che il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs 42/04 (codice dei Beni Culturali), recita testualmente che: *"Sono beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*. Al successivo comma 3, lo stesso art. 10 recita: *"Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"* ed infine al comma 4 lettera g), si precisa che tra i beni di interesse storico culturale devono essere considerati anche: *"le pubbliche vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"*.

Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A - sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli

Enti ecclesastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, con specifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati *ope legis* ai sensi della richiamata normativa.

- Infine, per una più stretta e leale collaborazione tra Enti pubblici, preme a quest'Ufficio evidenziare quanto di seguito. La L. R. n. 49/12 è stata emanata ai fini della promozione della riqualificazione delle aree degradate (art. 1, c. 1). Purtroppo, in molti casi, in Abruzzo ha contribuito in maniera rilevante all'alterazione degli ambiti dotati per le loro caratteristiche fisiche e paesaggistiche già di notevole qualità. La succitata Legge, infatti, lascia ai Comuni ampia facoltà di avvalersi delle norme ivi contenute, compresa quella di escluderne l'applicabilità sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonché stabilirne limiti differenziali alle possibilità di ampliamento, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, così come ribadito dall'art. 12 della L.R. n. 16/2009. Analogamente dicasi per gli interventi previsti, dall'art. 85 della L.R. n. 15/2004 che consente il recupero abitativo dei sottotetti e i cui effetti, se non ben calibrata sul territorio, portano alla completa perdita delle tipologie tradizionali di coperture, con grave danno anche al paesaggio nel suo complesso.

Pertanto s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme. Per quanto attiene alla tutela archeologica:

- Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di *Interpromium* nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzia rispetto a quella utilizzata.

- Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e va CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrate come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 - allegato 1, ripresa anche nel presente parere (allegato 2), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica". Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti-Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di in edificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.

- Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli.

- Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A., recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica

integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".

Con queste prescrizioni, e non essendovi altro da osservare, lo scrivente Ufficio esprime

PARERE FAVOREVOLE



all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco da Casauria, con prescrizione che le relative condizioni siano riportate negli elaborati di piano e Norme Tecniche d'Attuazione, e sia poi trasmessa a questo ufficio versione definitiva della variante di piano così approvata.

Con successiva nota del Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/22/09/2021/0014435-P, acquisita al protocollo comunale in data 22/09/2021 al n. 7509

Ad integrazione del parere reso in merito alla Variante urbanistica in oggetto con precedente unita nota

21-09-2021 prot. 14373 si trasmettono i relativi due allegati, per una mera svista ad essa non uniti.

ALLEG. 1



TOCCO DA CASAURIA (PE) - Variante al P.R.G. del comune ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. adottata con deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021:

 Area archeologica dell'abitato antico di Interpromium in località Madonna degli Angeli

 Madonna degli Angeli: vigente perimetrazione delle aree a destinazione artigianale-industriale (nota 10-06-1997 prot. 819295 - alleg.1) Da integrare all'art. 20.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della nuova variante.

Parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica".

che in merito la conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. n. 5657 del 24/07/2021, entro il termine del 21/09/2021, **NON SONO PERVENUTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI E CHE la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del 21/09/2021, equivalgono ad assenso senza condizioni:**

	ENTI CHE NON HANNO FATTO PERVENIRE PARERI	PARERE RESO
1	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila protocollo@pec.autoritadistrettoac.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
2	Ente Parco Nazionale della Majella Via Badia n. 28 - Sulmona - 67039 - (AQ) parcomajella@lcpalmail.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
3	Servizio Valutazioni Ambientali vas@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
4	Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
5	Servizio Difesa del Suolo dpc013@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
6	DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpc@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
7	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale pianificazione@pec.provincia.pescara.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
8	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi - L'AQUILA mbac-sr-abri@mailcert.beniculturali.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".

9	ARTA Abruzzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
10	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale - Isp. Ripartimentale delle Foreste fpc42599@pec.carabinieri.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
11	DPC025 - Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
12	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Uffici: c/o Via Raiale 110/bis - 65128 PESCARA cschietipescara@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	A.T.O. Pescara ato.pescara@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	ANAS SpA Direzione Generale Via Monzambano, 10 - 00185 Roma anas@postacert.stradeanas.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti viabilita@pec.provincia.pescara.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	E- Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete . Autorizzazioni e Patrimonio Industriale e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	ENEL PRODUZIONE enelproduzione@pec.enel.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".

	Comune di Catiglione a Casauria comunecastiglioneacasauria@legalmail.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Bolognano protocollo@pec.comunebolognano.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Popoli segreteria.popoli@viapec.net	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Bussi info.comunebussisultrino@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Corfinio amministrativo.comunedicorfinio@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.

ESAMINATI

i contenuti dei pareri PERVENUTI E sopra riportati si rimette, per i successivi adempimenti di competenza, la seguente relazione istruttoria:

N.	PARERI PERVENUTI	CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P.
1	<p>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali –Servizio genio Civile Pescara dpe015@pec.regione.abruzzo.it; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>NESSUNA CONSIDERAZIONE E PROPOSTA POICHE' POCHE' IL PARERE E' FAVOREVOLE E LE CONDIZIONI STABILITE NELL'ART. 36 DELLE NTA DI PIANO IN MERITO ALLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAI SONO STATE RIPORTATE NELLE NORME E TAVOLE DI P.R.G.</p>

<p>Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P 2</p>
<p>2</p> <p>Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021</p> <p>Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021, relativamente alla proposta sulla componente ambientale acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si ritiene di segnalare gli artt. 21 e 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e “Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici”. - SI SUGGERISCE di utilizzare i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - stato di qualità delle acque superficiali; - stato di qualità delle acque sotterranee; - SI SUGGERISCE di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e.); - carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati) a.e.); - carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.) - carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.); - capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.); - conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme). 	<p>Si prende atto degli indicatori suggeriti dallo scrivente servizio e si stabilisce che, essendo gli stessi riferibili alle tematiche ambientali e non essendo in questa fase previsto l'allestimento di un set di indicatori, i parametri proposti saranno utilizzati nelle fasi di monitoraggio della VAS (art. 18 del D.Lgs 152/2006 e smi) in aggiunta agli indicatori già individuati durante le fasi di redazione del Rapporto Ambientale.</p>
<p>3</p> <p>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it</p> <p>Nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P.</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P 3</p>
<p>3.1</p> <p>- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone “A” (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione;</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' inserita nell'appendice n. 1 del Regolamento Edilizio Comunale con <u>Part. 106</u></p>
<p>3.2</p> <p>“è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.”</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>

3.3	<p>Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti colici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le culture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame.</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.4	<p>In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a Tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficiamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave <i>valore</i> all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.L.sg. 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficiamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.</p> <p>In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A. nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista tecnico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione sono state inserite specifiche tecniche costruttive negli artt. 14, 15 e 16 delle NTA</p> <p>E per quanto riguarda la predisposizione di un nuovo Piano di recupero del centro Storico SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.5	<p>- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irripetibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' inserita nell'appendice n. 1 del Regolamento Edilizio Comunale con l'art. 107 inserendo "Per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato, previo acquisizione preventiva del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara"</p>

3.6	<p>Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A – sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli Enti ecclesiastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, conspecifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati <i>ope legis</i> ai sensi della richiamata normativa.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione sarà recepita in congiuntamente alla Soprintendenza in sede di redazione del nuovo Piano di Recupero del Centro Storico DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.7	<p>"s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione nelle zone A sono state inserite specifiche costruttive negli artt. 14, 15 e 16 delle NTA, mentre per le altre zone del territorio non oggetto di interesse ambientale le norme tecniche già contengono parametri urbanistici che calibrano l'eventuale applicazione di eventuali futuri interventi edilizi premiali.</p>
3.8	<p>Per quanto attiene alla tutela archeologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di <i>Interpromium</i> nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzia rispetto a quella utilizzata. - Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e va CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrate come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 – allegato 1, ripresa anche nel presente parere (allegato 2), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica". <p>Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti - Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di in edificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. - Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli. - Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A, recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".</p>	<p>Per la suddetta prescrizione verranno adeguate le Tavole di PRG n. 14 e n. 3, nonché l'articolo di riferimento delle NTA</p>

4	<p>Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epiemiologia e Sanità Pubblica</p> <hr/> <p>Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P</p> <p>4</p>
4.1	<p>Per il Regolamento Edilizio:</p> <p>Art.4: sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico:</p> <p>Art. 4 punto 1: Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, <i>aggiungere "e regionali" considerata che sono citate anche Leggi Regionali.</i></p> <p>Art. 4 punto B.2.8: <u>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</u>, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11.</p> <p>Art. 4 punto D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto considerare, oltre alle norme citate per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto: Legge 27 marzo 1997 n. 757 e s.m.i., Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"</p> <p>Art. 4 punto D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.</p> <p>Art. 4 punto E.2 Strutture ricettive, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, Legge Regionale 28 aprile 1995 n. 75 e s.m.i.; per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003, n.16; per le attività di Bed & Breakfast, Legge Regionale n.78 del 28/04/2000.</p> <p>Art. 4 punto E.4: Distribuzione carburanti, considerare anche la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20</p> <p>Art. 4 punto E.10: Strutture sanitarie, considerare anche la legge Regionale 13 luglio 2007 n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".</p> <p>Art. 41, comma 1 Recita che le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici di abitazione e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni; di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; <i>si ritiene che tale comma possa essere eliminato</i></p> <p>Art. 41, comma 2, lettera B Superficie minima, per i locali di categoria A1 adibiti a studi medici si dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, mense scolastiche e/o aziendali, ecc.).</p> <p>A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a), precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura" senza finestra sono consentite solo se c'è una completa comunicazione con altro locale, soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata idonea (almeno 1/8 della superficie pavimentata); in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestre è consentito purché, per almeno un lato, "non risulti separato con pareti fisse" da altro locale; <i>si ritiene che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di arredo, pannelli) che, seppur amovibili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra.</i></p> <p>Art.41, comma 2, lettera C, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aerazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno</p> <p>Art. 44 Piani Seminterrati, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati, tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivi per garantire un idoneo isolamento delle parti interrato. Qualora si verifici il caso particolari in cui il livello altimetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si provvederà ad una valutazione in relazione alla destinazione d'uso prevista;</p> <p>Art. 46, comma 1 b) più il requisito dell'altezza dei "sottotetti abitabili" rimanda al "precedente articolo" è opportuno dire "precedente articolo 43" e precisare che l'altezza media di m.2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto</p> <p>Art. 66, comma 4, Per lo smaltimento dei liquami nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.I.T.A.I del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico oppure idoneo smaltimento dei liquami chiarificato".</p>	<p>CONSIDERATO CHE:</p> <p>L'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), prevista dall'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/2016), rappresenta uno dei tasselli del mosaico delle azioni di semplificazione e unificazione in materia edilizie promosse dal Governo.</p> <p>Il lavoro per il raggiungimento dell'Intesa, svolto tra i diversi livelli istituzionali con la condivisione e l'attiva partecipazione degli Ordini professionali, dell'Ance e di vari altri settori di Confindustria, ha portato alla redazione di tre documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo schema del Regolamento edilizio tipo che prevede un indice suddiviso in due parti: la prima presenta i principi generali su cui deve essere basata l'attività edilizia, la seconda raccoglie le specifiche disposizioni regolamentari locali definite da ogni Comune secondo le peculiarità del proprio territorio; • l'insieme di 42 definizioni edilizie-urbanistiche uniformi che rappresentano il glossario comune valevole su tutto il territorio nazionale; • la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia che costituisce il riferimento per i regolamenti comunali, e che non deve essere riportata al loro interno. <p>La redazione dell'insieme dei tre documenti risponde all'esigenza del legislatore nazionale, espressa con la modifica all'art. 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, che mira a semplificare e uniformare la norma e gli adempimenti, a garantire parità di trattamento a tutti - cittadini e operatori del settore - sull'intero territorio nazionale, a incrementare la qualità in edilizia aggiornando i contenuti dei regolamenti degli 8000 Comuni italiani soprattutto in materia di sicurezza e di risparmio energetico.</p> <p>L'Intesa, tra l'altro, prevede all'art. 3 una attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio da parte del Governo, delle Regioni ordinarie e dei Comuni e dispone che la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia sia pubblicata sul sito del MIT e della PCM e che sia aggiornata da parte delle Amministrazioni centrali per la parte di propria competenza.</p> <p>PER QUANTO SOPRA ESPLICITATO, RILEVATO CHE SI IMPONE AI COMUNI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</p>

	<p>non sono possibilità in alternativa; la vasca settica tipo Imhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquame chiarificato che deve essere smaltito. Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.T.A.I., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del C.I.T.A.I., per lo smaltimento del liquame chiarificato, non consente più il ricorso al pozzo disperdente, mentre considera la possibilità di fitodepurazione.</p> <p>Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici" (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti...etc.). Di fatto sono solo elencate le infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta fermo che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti, indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.</p>	<p>EDILIZIO NAZIONALE CON UN GLOSSARIO UNICO PER L'INTERA NAZIONE,</p> <p>IL RUP RITIENE CHE tale glossario non possa essere modificato. Inoltre si proporrà all'Amministrazione Comunale che dopo l'approvazione del PRG venga dato incarico per la Redazione di un Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica in cui si potranno inserire le precisazioni effettuate dalla ASI.</p> <p>Saranno comunque attuate tutte le normative regionale e nazionali non richiamate, dal SUE e dal SUAP in sede di istruttorie edilizie.</p>
4.2	<p>Si fa presente che nella documentazione esaminata non c'è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del coniato" che sono previste nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41. "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"; si chiede di individuare le zone nelle quali possano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente U.O.C. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comune della Provincia di Pescara.</p> <p>Si prescrive, inoltre, l'individuazione di zona/e fornita/e di acqua potabile e fognatura per l'allestimento di pubblici spettacoli temporanei (circhi, concerti ecc.)</p>	<p>RILEVATO CHE PER LE CASE FUNERARIE NON SONO STATE VOLUTAMENTE INDIVIDUATE SPECIFICHE AREE, E TRA QUELLE ELENCALE TRA LE DESTINAZIONI D'USO NELLE RELATIVE ZONE RESIDENZIALI DI PIANO (A,B,C) , QUAL'ORA SI PRESENTERA' IL CASO SI RIMANDERA' ALLA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE PER L'EVENTUALE UBICAZIONE IN ALTRE ZONE URBANISTICHE E CIMITERIALI IVI COMPATIBILI.</p> <p>PER LE ZONE GIA' UTILIZZATE PER L'ALLESTIMENTO DI CIRCHI E CONCERTI , SI PRECISA CHE LE AREE SONO ADEGUATAMENTE ATTREZZATE CON ACQUA E FOGNATURA</p>

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le determinazioni non pervenute si riporta quanto previsto dall'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. *"Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni"*. Per cui, alla luce di quanto finora espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 *"Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora ...OMISSIS... ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza"*

RITIENE

che la **CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA** (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della **VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E' CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. E MEGLIO RIPORTATE SOPRA**

Inoltre

Ritenuto di dover disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto ed ai pareri ed atti di assenso acquisiti a mezzo PEC, vengano **depositati** presso l'Ufficio Tecnico Comunale per **30 giorni consecutivi a decorrere dall'adozione della presente Determinazione;**

Ritenuto inoltre di dover disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto vengano inviati agli Enti ed ai soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, a **mezzo PEC;**

Ritenuto infine dover dare pubblicità di tale determinazione mediante pubblicazione:

- 1) **per 30 giorni all'Albo Pretorio** informatico del Comune,
- 2) **per 30 giorni sul sito internet comunale**, sezione amministrazione trasparente, a cura del Responsabile del Procedimento e del Settore Tecnico;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione d'impegno di spesa per cui non necessita l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n.152;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la L.R. 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 03.03.1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DETERMINA

la **POSITIVA CONCLUSIONE** del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo:

"CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della **VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E' CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. E MEGLIO RIPORTATE SOPRA"**

concluso con esito positivo il procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e gli effetti dell'art. 14bis, comma 5 della L. 241/90, **alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo**, cui si rimanda integralmente.

E, conseguentemente

DETERMINA

Di approvare il verbale della riunione sincrona della Conferenza dei Servizi del **11 settembre 2021**, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto, vengano depositati presso l'Ufficio del Settore - Tecnico per **30 giorni consecutivi** a decorrere dall'adozione della presente Determinazione;

Di disporre inoltre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto vengano inviati agli Enti ed ai soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, a mezzo PEC;

Di dare atto che verrà data pubblicità di tale deposito mediante:

- 1) **per 30 giorni all'Albo Pretorio** informatico del Comune,
- 2) **per 30 giorni sul sito internet comunale**, sezione amministrazione trasparente, a cura del Responsabile del Procedimento e del Settore Tecnico;

Di stabilire e ribadire che:

- || il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della sua sottoscrizione e viene affisso all'Albo Pretorio Informatico comunale ai fini della generale conoscenza;
- || i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, che avverrà in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ai loro rispettivi indirizzi PEC, **ai sensi e gli effetti dell'art. 14quater, comma 4, della L. 241/90**;

Di rendere infine noto che:

- || avverso il presente atto, è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- || gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Urbanistica accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- || per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:
- || Unità organizzativa responsabile: Area Tecnica del Comune di Tocco da Casauria (Pe);
- || Responsabile del procedimento: **Geom. CRUCITTI Antonio S. Area Tecnica**;
- || Indirizzo fisico Via Luigi Menna - 65028 Tocco da Casauria (Pe);
- || Mail: ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it
- || PEC protocollo: comune.toccodacasauria@pec.arc.it (per ogni comunicazione formale)

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39;

Di dare atto che ai sensi della L. 241/90, che Responsabile del Procedimento è il **Geom. CRUCITTI Antonio S. Area Tecnica**, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria (Pe).

Si allega:

- verbale della riunione sincrona della Conferenza dei Servizi del 11 settembre 2021;
- Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali – Servizio genio Civile Pescara - Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 - Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021
- Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021 - Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara, nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P;
- Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. CRUCITTI Antonio





COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE Servizio Tecnico N° 227 del 24-09-2021

Registro Generale	Data
N° 621	24-09-2021

OGGETTO: POSITIVA CONCLUSIONE del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo: "CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. "

Il Responsabile del Servizio
Antonio Crucitti



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

A
Al sindaco del comune di
TOCCO DA CASAURIA
comune.toccodacasauria@pec.arc.it

E pc
[Al responsabile del Procedimento
geom. CRUCITTI ANTONIO S.
uff.tecnicotoccosauria@
pec.pescarainnova.it]

Resp. Prot. |11538/2021 | *del* |28/07/2021|
Class |36.43.01/146/2021|
Ref. Vs. |5657 | *del* |24/07/2021|
Allegati ||

Oggetto: TOCCO DA CASAURIA (PE) – Variante al P.R.G. del comune ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. adottata con deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021. Indizione conferenza dei servizi semplificata e in modalita' asincrona (l. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi. Integrazione a precedente parere 21-09-2021 prot. 14373 (allegato) con trasmissione dei relativi allegati

:

Ad integrazione del parere reso in merito alla Variante urbanistica in oggetto con precedente unita nota 21-09-2021 prot. 14373 si trasmettono i relativi due allegati, per una mera svista ad essa non uniti.
Distinti saluti.

2021-09-21 SABAP Tocco Var PRG ALLEGATI.doc
Archivio Pratiche corrente / 2020 – PESCARA Provincia /
2021 – Tocco da Casauria / 2021-07-28 P11538 Tocco da C. – Variante PRG
21.09.2021 |

I FUNZIONARI COMPETENTI
DOTT. ANDREA R. STAFFA
andreasario.staffa@beniculturali.it

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Al Comune di Tocco da Casauria (PE)
comune.toccodacasauria@pec.arc.it

Epc

Al responsabile del Procedimento
geom. CRUCITTI ANTONIO S.
uff.tecnicotoccodacasauria@pec.pescarainnova.it

Rispr. Prot. 11538 *del* 28/07/2021
Class 34.43.04/146/2021
Ref. Is. 5657 *del* 24/07/2021
Allegati ---

Oggetto: Tocco da Casauria (PE) – INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I. - Parere di competenza [P 11538/21]

In riferimento all'indizione della Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza per l'istanza di cui all'oggetto, convocata da codesto Comune di Tocco da Casauria, con il termine del 21 settembre 2021, con prot. n. 5657 del 24/07/2021, ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza il 28/07/2021 al prot. n. 11538;

ATTESO che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17 giugno 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico;

VISTE le disposizioni della succitata L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii.;

VISTE le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTE le disposizioni del Piano Territoriale della Provincia di Pescara, ed in particolare l'art. 89 delle Norme Tecniche d'Attuazione e l'Elaborato tecnico ufficiale - Carta Archeologica;

VISTO il parere a suo tempo rilasciato dalla Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo con nota 19.10.1977 prot. 1659 in merito al PRG del comune di Tocco da Casauria, nonché il parere della stessa soprintendenza contenuto in nota 29.07.1980 prot. 1598 inviata alla Regione Abruzzo;

VISTO il parere a suo tempo rilasciato dalla Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo con nota 10.06.1997 prot. 8129/96 (area 1) sulla Variante al P.R.G. con recepimento Piano Regionale Paesistico, nell'allegato 1 del quale è riportata la corretta perimetrazione dell'area archeologica dell'abitato antico di *Interpromium* in località Madonna degli Angeli (**allegato 1**);

VISTA la relativa normativa di tutela urbanistica, introdotta nel P.R.G. sin dal 1981 con citati pareri dell'allora Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo 19.10.1977 prot. 1659 e 29.07.1980 prot. 1598, e comportanti all'epoca fra l'altro nell'area l'inedificabilità dell'area per destinazione industriale;

VISTO il parere reso dalla succitata soprintendenza con nota 24.07.2006 prot. 5463 sul nuovo Piano Regolatore Generale adottato con delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 03.04.2006;

CONSIDERATO che il vigente PRG del comune di Tocco da Casauria è stato approvato con deliberazione del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;

Commissario ad Acta n. 03 del 08/05/2008, pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 34 dell'11 giugno 2008;

VISTI i pareri a suo tempo resi sulla Variante urbanistica parziale con proposta variazione P.R.G.C. nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VAS dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota 24.07.2015 prot. 5720 e dal Segretariato Regionale del MIBACT con nota 15.10.2015 prot. 4028;

CONSIDERATO che le finalità della presente Variante riguardano la qualificazione paesaggistica del territorio comunale nella misura definitiva del perimetro urbano; la qualificazione del sistema di accessibilità alle varie parti del territorio comunale; la qualificazione del territorio extraurbano attraverso la reintegrazione urbanistica e progettuale delle opere edilizie rurali dell'ultimo ventennio; la qualificazione delle opere infrastrutturali attraverso il contenimento delle attività di trasformazione insediata e l'eventuale introduzione di usi ricreativi compatibili; il recepimento di normativa e istanze di carattere generale intervenute nel periodo di attuazione del precedente strumento urbanistico;

CONSIDERATO, tuttavia, che è compito anche dell'Ente territoriale comunale assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 42/2004;

esaminati elaborati della nuova Variante di Piano: la Relazione di Piano, le Norme Tecniche di Attuazione, il Regolamento edilizio e gli Elaborati Grafici, si esprimono le seguenti considerazioni e prescrizioni.

Per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica:

- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone "A" (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione; a tal fine è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.

Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti eolici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le colture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame;

- Le N.T.A, definiscono all'art. 12 le Zone residenziali suddividendole in: Zone "A" (ulteriormente suddivise in sottozone A1, A2 ed A3) che comprendono la parte più antica del tessuto urbano consolidato, in cui non sussistono ulteriori aree libere edificabili; Zone B (ulteriormente suddivise in sottozone B/1, B/2, B/3 e B/4) che comprendono il tessuto urbano completamente urbanizzato ma solo parzialmente edificato, con presenza di aree ancora edificabili.

In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave *vulnus* all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.Lsg 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.

In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;

impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Tocco da Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.

- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione *esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato*. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irripetibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.

- Premesso, inoltre, che il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgvo 42/04 (codice dei Beni Culturali), recita testualmente che: *"Sono beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*. Al successivo comma 3, lo stesso art. 10 recita: *"Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"*; ed infine al comma 4 lettera g), si precisa che tra i beni di interesse storico culturale devono essere considerati anche: *"le pubbliche vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"*.

Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A – sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli Enti ecclesiastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, con specifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati *ope legis* ai sensi della richiamata normativa.

- Infine, per una più stretta e leale collaborazione tra Enti pubblici, preme a quest'Ufficio evidenziare quanto di seguito. La L. R. n. 49/12 è stata emanata ai fini della promozione della riqualificazione delle aree degradate (art. 1, c. 1). Purtroppo, in molti casi, in Abruzzo ha contribuito in maniera rilevante all'alterazione degli ambiti dotati per le loro caratteristiche fisiche e paesaggistiche già di notevole qualità. La succitata Legge, infatti, lascia ai Comuni ampia facoltà di avvalersi delle norme ivi contenute, compresa quella di escluderne l'applicabilità sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonché stabilirne limiti differenziali alle possibilità di ampliamento, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, così come ribadito dall'art. 12 della L.R. n. 16/2009. Analogamente dicasi per gli interventi previsti, dall'art. 85 della L.R. n. 15/2004 che consente il recupero abitativo dei sottotetti e i cui effetti, se non ben calibrata sul territorio, portano alla completa perdita delle tipologie tradizionali di coperture, con grave danno anche al paesaggio nel suo complesso.

Pertanto s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it

di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme.

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

- Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di *Interpromium* nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzi rispetto a quella utilizzata.

- Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e v'è CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrare come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 – allegato 1, ripresa anche nel presente parere (**allegato 2**), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica".

Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti-Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di inedificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.

- Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli.

- Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A, recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".

Con queste prescrizioni, e non essendovi altro da osservare, lo scrivente Ufficio esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco da Casauria, con prescrizione che le relative condizioni siano riportate negli elaborati di piano e Norme Tecniche d'Attuazione, e sia poi trasmessa a questo ufficio versione definitiva della variante di piano così approvata.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

RO/RT

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@beniculturali.it

DOTT. ANDREA R. STAFFA
andrearosario.staffa@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it


PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14 66100 CHIETI

ALLEG. 1





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14 66100 CHIETI



TOCCO DA CASAURIA (PE) – Variante al P.R.G. del comune ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. adottata con deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021:



Area archeologica dell'abitato antico di Interpromium in località Madonna degli Angeli



Madonna degli Angeli: vigente perimetrazione delle aree a destinazione artigianale-industriale (nota 10-06-1997 prot. 8192/96 - alleg.1) Da integrare all'art. 20.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della nuova variante.

Parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica".



Azienda Sanitaria Locale di Pescara
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Adelina Stella

Sede Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968
Mail: servizio.igiene@ausl.pe.it - PEC igienesanita.aslpe@pec.it

Prot. 0224441/21

Pescara, 20 settembre 2021

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Comune di Tocco da Casauria (PE)
uff.tecnicotococasauria@pec.pescarainnova.it

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco da Casauria (PE).
Rilascio parere.

In riferimento alla sua nota del 24 luglio 2021, prot. 5657, esaminati, per gli aspetti igienico-sanitari, il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, viste le Tavole allegate,

si esprime parere favorevole per la Variante al Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni e osservazioni.

Per il **Regolamento Edilizio**:

Art.4: sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico.

Art. 4 punto 1: Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, *aggiungere "e regionali" considerato che sono citate anche Leggi Regionali.*

Art. 4 punto B.2.8: Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11.

Art. 4 punto D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto considerare, oltre alle norme citate per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto: Legge 27 marzo 1997 n. 257 e s.m.i., Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

Art. 4 punto D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.

Pag. 1

Pescara Sede Centrale		Recapito Sedi Periferiche	
Largo Lama (Palazzo Cervone)	Via R. Paolini, 47 - Pal G	Cepagatti 085/974535	Città
S. Angelo 085/4253309			
Uff. Amministrativo 085/4253968	Amb. Vaccini 085/4253959	Loreto Aprutino 085/8276710	
Montesilvano 085/4253356			
Rischi ambientali 085/4253965	Promozione della salute 085/4253956	Penne 085/8276515-521	Pianella
085/971376			
Ambienti confinati 085/4253981-3984	Medicina dei Viaggi 085/4253959	Popoli 085/9898404	Scafa
085/9898803			
Tecnici della Prevenzione 085/4253973	Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955	Spoltore 085/4964200	

Art. 4 punto E.2 Strutture ricettive, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, Legge Regionale 28 aprile 1995 n. 75 e s.m.i.; per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003, n.16; per le attività di Bed & Breakfast, Legge Regionale n.78 del 28/04/2000.

Art. 4 punto E.4: Distribuzione carburanti, considerare anche la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20.

Art. 4 punto E.10: Strutture sanitarie, considerare anche la Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".

Art. 41, comma 1. Recita che le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici di abitazione e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni; di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; *si ritiene che tale comma possa essere eliminato.*

Art. 41, comma 2, lettera B Superfici minime, per i locali di categoria A1 adibiti a studi medici si dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, mense scolastiche e/o aziendali, ecc.).

A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a), precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura" senza finestra sono consentite solo se c'è una completa comunicazione con altro locale, soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata idonea (almeno 1/8 della superficie pavimentata); in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestre è consentito purché, per almeno un lato, "non risulti separato con pareti fisse" da altro locale: *si ritiene che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di arredo, pannelli) che, seppur amovibili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra.*

Art.41, comma 2, lettera C, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aerazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno.

Art. 44 Piani Seminterrati, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati; tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivo per garantire un idoneo isolamento delle parti interrato. Qualora si verifichi il caso particolari in cui il livello altimetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si provvederà ad una valutazione in relazione alla destinazione d'uso prevista;

Art. 46, comma 1 b) per il requisito dell'altezza dei "sottotetti abitabili" rimanda al "precedente articolo": è opportuno dire "precedente articolo 43" e precisare che l'altezza media di m.2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto.

Art. 66, comma 4. Per lo smaltimento dei liquami nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.I.T.A.I del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico oppure idoneo smaltimento del liquame chiarificato":

Pescara Sede Centrale		Pag. 2	Recapito Sedi Periferiche	
Largo Lama (Palazzo Cervone)	Via R. Paolini, 47 - Pal G		Cepagatti 085/974535	Città
S. Angelo 085/4253309				
Uff. Amministrativo 085/4253968	Amb. Vaccini 085/4253959		Loreto Aprutino 085/8276710	
Montesilvano 085/4253356				
Rischi ambientali 085/4253965	Promozione della salute 085/4253956		Penne 085/8276515-521	Pianella
085/971376				
Ambienti confinati 085/4253981-3984	Medicina dei Viaggi 085/4253959		Popoli 085/9898404	Scafa
085/9898803				
Tecnici della Prevenzione 085/4253973	Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955		Spoltore 085/4964200	

non sono possibilità in alternativa; la vasca settica tipo Imhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquame chiarificato che deve essere smaltito. Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.T.A.I., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del CITAI, per lo smaltimento del liquame chiarificato, non consente più il ricorso al pozzo disperdente, mentre considera la possibilità di fitodepurazione.

Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici" (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti...etc.). Di fatto sono solo elencate le infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta fermo che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti, indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

Si fa presente che nella documentazione esaminata non c'è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del commiato" che sono previste nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41. "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"; si chiede di individuare le zone nelle quali possano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente U.O.C. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comune della Provincia di Pescara.

Si prescrive, inoltre, l'individuazione di zona/e fornita/e di acqua potabile e fognatura per l'allestimento di pubblici spettacoli temporanei (circhi, concerti ecc.).

A disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

I Dirigenti Medici

Il Direttore F.F. U.O.C.

Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dott.ssa Margherita Di Gregorio

Dott.ssa Pina Pulcina

Dott.ssa Adelina Stella



Pag. 3

Pescara Sede Centrale		Recapito Sedi Periferiche	
Largo Lama (Palazzo Cervone)	Via R. Paolini, 47 - Pal G	Cepagatti 085/974535	Città
S. Angelo 085/4253309		Loreto Aprutino 085/8276710	
Uff. Amministrativo 085/4253968	Amb. Vaccini 085/4253959	Penne 085/8276515-521	Pianella
Montesilvano 085/4253356	Promozione della salute 085/4253956	Popoli 085/9898404	Scafa
Rischi ambientali 085/4253965	Medicina dei Viaggi 085/4253959	Spoltore 085/4964200	
085/971376			
Ambienti confinati 085/4253981-3984			
085/9898803			
Tecnici della Prevenzione 085/4253973	Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955		



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA- DPE015

Ufficio Tecnico

Via Catullo, 2 - c.a.p. 65127 Pescara (PE)

Prot. n. 0347385/21

Pescara, 26/08/2021

Al Comune di Tocco da Casauria (PE)

Ufficio Tecnico

c.a. Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Antonio CRUCITTI

UFF.TECNICOTOCOCASAURIA@PEC.PESCARAINNOVA.IT

COMUNE.TOCCODACASAURIA@PEC.ARC.IT

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I.

Vista la nota di codesto Ufficio Tecnico del 24/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 0329083/21 del 04/08/2021, avente ad oggetto l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i., intesa ad acquisire i necessari pareri e gli atti di assenso comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione della Variante Generale al vigente PRG adottato;

Preso atto che, così come riportato nella suddetta nota di indizione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2021 è stata adottata la Variante Generale al PRG, costituita dagli elaborati tecnici, norme e relazioni tecniche, quale parte integrante e sostanziale, a firma del progettista arch. Giovanni Mariani;

Dato atto che il Servizio Genio Civile con nota prot. RA/0065003 del 04/03/2020 aveva già espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 in merito alla Variante Generale al Piano, *in relazione alle condizioni geomorfologiche locali e alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico)* sul progetto redatto dall'arch. Giovanni Mariani;

Considerato che la documentazione agli atti (elaborati tecnici, relazioni e norme) a firma dell'Arch. Giovanni Mariani allegata alla Variante Generale adottata, è stata riproposta senza modifiche e che quindi risulta già esaminata in sede di rilascio del parere di competenza art. 89 DPR 380/2001;

Con la presente questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. RA/0065003 del 04/03/2020 che, ad ogni buon conto si allega in copia.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ing. Francesco Campitiello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio DI BIASE





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/gestione-e-qualita%C3%A0-acque>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li,

21/09/2021

Riferimento:

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale

Al **Comune di Tocco da Casauria (PE)**
PEC: uff.tecnicotococasauria@pec.pescarainnova.it
comune.toccodacasauria@pec.arc.it

OGGETTO: Indizione conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco Da Casauria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 18/1983 e S.M.I.- **Osservazioni.**

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa all'oggetto, ed esaminata la documentazione trasmessa, si propongono le seguenti osservazioni allo scopo di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sugli impatti e sugli effetti prodotti dall'iniziativa proposta sulla componente ambientale acqua, per quanto di propria competenza.

Preliminarmente, considerata la natura del Piano in oggetto, si ritiene opportuno segnalare in particolare gli artt. 21 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale, che recano, rispettivamente, disposizioni inerenti le "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" e "Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici".

Per quanto concerne invece la valutazione degli effetti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, si suggerisce di utilizzare i seguenti indicatori:

- stato di qualità delle acque superficiali;
- stato di qualità delle acque sotterranee.

Si suggerisce inoltre di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori:

- carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e.);
- carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.);
- carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.);
- carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.);
- capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.);
- conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme).

I dati relativi ai suddetti indicatori possono essere reperiti, rispettivamente, sul sito del Piano di Tutela delle Acque regionale (sezione "Monitoraggio Qualità Acque") e presso il competente Ente d'Ambito e/o Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Flussi Informativi e Programmazione Servizio Idrico Integrato
Ing. *Gianluigi Marchetti*

La Dirigente del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque
Dott.ssa *Sebrina di Giuseppe*



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio Tecnico

Tel 085/880534 int. 4-5 - Fax. 085/8809118 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I.**

Il giorno **UNDICI** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **2021 (11/09/2021)**, presso la sede comunale di **TOCCO DA CASAURIA**, giusta nota di prot. **5657** del **24/07/2021**, è presente:

per il Comune di **TOCCO DA CASAURIA**: il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico Geom. **CRUCITTI ANTONIO** Sebastiano oltre all'Arch. Mauro Fabrizio incaricato con Determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 46 del 19/03/2021 per affiancamento al RUP per la chiusura delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale della Variante al P.R.G.

Premesso che:

- al fine di concludere l'iter procedimentale avviato relativo alla variante generale al vigente P.R.G. occorre acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione della Variante Generale al vigente P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria;
- al fine di acquisire i pareri di cui sopra si è provveduto ad indire con apposita nota prot. n. **5657** dell'**24/07/2021** la "CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I.**", è veniva stabilito, tra l'altro, quale data della eventuale riunione in modalità asincrona di cui all'articolo 14-ter quella del **11 settembre 2021**, restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato al **21 settembre 2021**;
- con la succitata nota sono stati invitati i seguenti enti:

NUMERO	ENTI CONVOCATI
1.	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
2.	Ente Parco Nazionale della Majella Via Badia n. 28 - Sulmona - 67039 - (AQ) parcomajella@legalmail.it
3.	Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio genio Civile Pescara dpc015@pec.regione.abruzzo.it ; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it
4.	Servizio Valutazioni Ambientali vas@pec.regione.abruzzo.it
5.	Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it
6.	Servizio Difesa del Suolo dpc013@pec.regione.abruzzo.it

7.	Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it
8.	DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd@pec.regione.abruzzo.it
9.	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale pianificazione@pec.provincia.pescara.it
10.	ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute protocollo.aslpe@pec.it
11.	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
12.	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi – L'AQUILA mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
13.	ARTA Abruzzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
14.	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste fpe42599@pec.carabinieri.it
15.	DPC025 – Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it
16.	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Uffici: c/o Via Raiale 110/bis - 65128 PESCARA cschietipescara@pec.it
17.	A.T.O. Pescara ato.pescara@pec.it
18.	ANAS SpA Direzione Generale Via Monzambano, 10 – 00185 Roma anas@postacert.stradeanas.it
19.	Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it
20.	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti viabilita@pec.provincia.pescara.it
21.	E- Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete . Autorizzazioni e Patrimonio Industriale e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
22.	ENEL PRODUZIONE enelproduzione@pec.enel.it



23.	Comune di Catiglione a Casauria comunecastiglioneacasauria@legalmail.it
24.	Comune di Bolognano protocollo@pec.comunebolognano.it
25.	Comune di Popoli segreteria.popoli@viapec.net
26.	Comune di Bussi info.comunebussisultrino@pec.it
27.	Comune di Corfinio amministrativo.comunedicorfinio@pec.it

DA ATTO

che per la conferenza in modalità asincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenuti seguenti pareri e note:

PARERI PERVENUTI	
1	<p>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali -Servizio genio Civile Pescara dpe015@pec.regione.abruzzo.it; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021</p> <p>Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell’art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l’assetto idrogeologico);</p>

DA ATTO

che per la conferenza in modalità asincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenute le seguenti deleghe:


DELEGHE ENTI	
1	<p>DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd024@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6353 del 16/08/2021</p> <p>Nota Regione prot. n. 339250 del 16/08/2021</p>

DA ATTO

che per la conferenza in modalità asincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, è risultata essere deserta, e per tale la stessa viene chiusa alle ore **12:00 del 11/09/2021**.

Si allega:

- **ALLEGATO 1** - la nota n. **5657 del 24/07/2021** che fa parte integrante e sostanziale al presente : verbale;
- **ALLEGATO 2** - Nota Regione prot. n. 339250 del 16/08/2021;
- **ALLEGATO 3** - Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021.

Arch. Mauro Fabrizio




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. CRUCETTI Antonio




38



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio Tecnico

Tel 085/880534 int. 4-5 – Fax, 085/8809118 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it

Prot. **5657** del 24 luglio 2021

ALLEGATO - 1 -

Spett.le

Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale
Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia n. 28 - ¹¹ ~~33~~ Sulmona - 67039 - (AQ)
parcomajella@legaimail.it

Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali
- Servizio genio Civile Pescara
geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.pe

- Servizio Valutazioni Ambientali
vas@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Gestione Rifiuti
gestionerifiutibonifiche@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Difesa del Suolo
difesasuolo.lpp@pec.regione.abruzzo.it

- Servizio Gestione e Qualità delle Acque
qualitaacque.lpp@pec.regione.abruzzo.it

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Pescara Settore III°
- Ambiente e Pianificazione Territoriale
- Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale
pianificazione@pec.provincia.pescara.it

ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute
protocollo.aslpe@pec.it


Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara
Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo
- Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi - L'AQUILA
mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale - Isp. Ripartimentale delle Foreste
cp.pescara@forestale.carabinieri.it





DPC025 – Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale
Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch)
Uffici: c/o Via Raiale 110/bis - 65128 PESCARA
csichietipescara@pec.it

A.T.O. Pescara
ato.pescara@pec.it

ANAS SpA

Direzione Generale
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma
anas@postacert.stradeanas.it

PEC Strutture territoriali

Abruzzo e Molise

Struttura territoriale Abruzzo e Molise
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

Settore Tecnico - Provincia di Pescara
Viabilità - Trasporti
viabilita@pec.provincia.pescara.it

E- Distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica
Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ENEL PRODUZIONE

enelproduzione@pec.enel.it

Comune di Catigione a Casauria
comunecastigionecasauria@legalmail.it

Comune di Bolognano
protocollo@pec.comunebolognano.it

Comune di Popoli
segreteria.popoli@viapec.net

Comune di Bussi
info.comunebussisultrino@pec.it


Comune di Corfinio
sindaco.comunedicorfinio@pec.it

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I..

Premesso che:

- con Determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- con Determinazione n. 107/UT del 31/05/2019, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;






- c. il P.R.G. vigente in questo Comune è stato approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 03 del 08/05/2008, pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 34 dell'11 giugno 2008;
- d. con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2014 sono state definite le linee d'indirizzo per avviare il procedimento per la redazione della Variante Generale al PRG e regolamento Edilizio, con annessa variante ai piani di recupero delle zone del centro storico A/1, A/2, A/3;
- e. con determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'arch. MARIANI Giovanni, libero professionista;
- f. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/03/2015 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 1° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- g. con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/06/2017 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 2° e 3° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- h. con determinazione n. 107/UT del 31/05/2019 si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'arch. MARIANI Giovanni, libero professionista;
- i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2019:
1. è stato accertato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 18/83, la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge e ascendenti e discendenti in linea diretta;
 2. è stato preso atto degli elaborati grafici sulla trasparenza amministrativa del nuovo PRG;
 3. è stato preso atto della possibilità per il Consiglio Comunale di procedere all'adozione e all'approvazione della variante al PRG, in quanto, già nella fase preliminare dell'accertamento delle proprietà immobiliari di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/83, risultano n. 9 consiglieri non interessati alla variante al PRG e solo due interessati (Tarquinio Vittorio; Palumbo Mario);
- j. con nota prot. n. Ra/0065003/20 del 04/03/2020 della Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE 015 – Servizio del Genio Civile di Pescara, pervenuta al protocollo comunale in data 05/03/2020 al n. 1364, è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla variante generale al P.R.G. di questo Comune, alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (Piano per l'assetto idrogeologico), ravvisando che:
- dallo studio di Microzonazione Sismica agli atti risulta che alcune aree in esame vengono classificate come "suscettibili di amplificazioni locali", è necessario, prima di procedere all'utilizzazione edificatoria dei siti, effettuare i relativi approfondimenti geologici e geotecnici per valutare l'entità del fenomeno previsto e, conseguentemente, predisporre i presidi tecnico – costruttivi atti a garantire l'idoneità delle strutture da realizzazione anche in caso di sollecitazioni sismiche di progetto, in conformità del DM 17.01.2018 e della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.P.;
 - in fase esecutiva dovrà essere integralmente rispettato il DM 17.01.2018, la Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.P.P., la Legge n. 64/74, l'O.P.C. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. e la normativa regionale vigente, nonché quanto previsto e prescritto nella geologica allegata e nell'art. 36 delle NTA;
- k. con nota prot. n. 3094 del 14/05/2015 è stata avviata la fase preliminare del rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2006, con individuazione dei soggetti con Competenza Ambientale e invio del documento di Scoping;

Atteso che:

- a seguito della trasmissione del Documento di Scoping agli SCA, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:
 - parere prot. n. 0004028 del 15/10/2015 del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo – Servizio Tutela**, acquisito al protocollo comunale in data 17/10/2015 al n. 6393, dalla seguente conclusione:
 - "considerato l'interesse storico – paesaggistico del territorio comunale, si ritiene opportuno adottare un "controllo qualitativo" nella fase del Piano di Monitoraggio sulle previsioni strategico – progettuali e sull'attuazione degli interventi previsti, in particolare nei riguardi dei possibili impatti significativi sul patrimonio culturale, oltre all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione;
 - si riserva di fornire ulteriori indicazioni nel corso di avanzamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, in particolare nei casi d'interventi nell'ambito del centro storico (zona "A" e "B"), ma anche nei casi di attuazione di comparti unitari d'intervento o per interventi di espansione e di potenziamento delle attività produttive;"
 - parere prot. n. 5720 del 24/07/2015 del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, acquisito al protocollo comunale in data 30/07/2015 al n. 4788, dalla seguente conclusione:
 - "non ritiene opportuno assoggettare il Piano Strategico alla procedura VAS";
 - parere prot. n. U-2015 del 15/06/2015 della **Provincia di Pescara Settore III° - Ambiente e Pianificazione**



Territoriale - Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale, acquisito al protocollo comunale in data 16/06/2015 al n. 3840, dalla seguente conclusione:

- "che debba essere soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento anche alle indicazioni del P.T.C.P.";
- parere prot. n. 10872 del 02/09/2015 dell'ARTA Abruzzo Direzione Centrale - Area Tecnica, acquisito al protocollo comunale in data 03/09/2015 al n. 5452, dalla seguente conclusione:
 - "dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che il Rapporto Ambientale non ha analizzato tutti i principali aspetti ambientali previsti dal D.Lgs 152/06. Per l'analisi di dettaglio delle carenze appena citate si rimanda alla relazione tecnica allegata. Pertanto si resta in attesa del successivo Rapporto Ambientale che contenga tutte le informazioni dovute e sul quale ci si riserva di poter esprimere ulteriori osservazioni."
- parere favorevole prot. 7899 del 04/08/2015 del Parco Nazionale della Majella al documento di valutazione preliminare della VAS relativa alla variante al PRGC, pervenuto al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 5061, a condizione che il Rapporto Ambientale contenga:
 - lo studio di incidenza redatto ai sensi del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss. mm. e ii;
 - elaborati grafici illustrativi del territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale della Majella, in scala idonea a confrontare l'uso attuale del territorio con le relative destinazioni e l'uso derivante dalle scelte della variante al Piano;
 - dati dimensionali della variante allo strumento urbanistico in oggetto che, per le aree ricadenti nel territorio del Parco, dovranno essere conformi alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale della Majella;
 - indicazioni delle misure da adottarsi per il monitoraggio del piano, con individuazione dei soggetti responsabili e dei compiti relativi, quali l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni sull'ambiente, al fine di poter valutare possibili azioni sinergiche con questo Ente; Si resta in attesa di conoscere le fasi di avanzamento della procedura VAS avviata e le previsioni del documento definitivo della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, in merito al quale questo Ente intende pervenire all'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 394/91.;

- i seguenti Enti non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 3094/2015:

- Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche Governo del territorio e Politiche Ambientali;
- Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
- Azienda USL di Pescara;
- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- A.T.O. Autorità d'Ambito;


- con deliberazione n. 9 del 29/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto dello studio di microzonazione sismica - Livello 1, ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 10/09/2012, n. 577;
- in data 17/04/2014 è stato emesso dalla Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DC 34 - Ufficio "Rischi Sismico, Neve e Forestale" l'attestato di validazione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 e dell'art. 19, comma 5, della L.R. 11/08/2011, n. 28, dello studio di microzonazione sismica - Livello 1 - di questo Comune;
- con deliberazione n. 30 del 27/10/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la classificazione acustica dell'intero territorio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. del 17/07/2007, n. 23;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 12/06/2020 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico;

Visto che a seguito delle pubblicazioni sul Bura e sui quotidiani previste dalla normativa, è pervenuta un'osservazione che ha interessato un Consigliere Comunale, per il quale si rende nuovamente necessario ripercorrere alla verifica della Trasparenza Amministrativa ed all'Adozione della variante al PRG;

Visto che il professionista incaricato della Variante al PRG ha prodotto in data 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua scomparsa;

Considerato che, a causa della scomparsa del progettista, è stato necessario incaricare altri professionisti per completare l'iter amministrativo per effettuare la trasparenza amministrativa e per un supporto specialistico sul proseguo della VAS e della Vinca;



Considerato che il Comune di Tocco da Casauria è stato interessato, come altri comuni al rallentamento delle azioni amministrative a causa del COVID, con Ordinanze e Decreti che hanno dichiarato più volte il territorio comunale come "Zona Rossa";

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC al **Geom. Giangiulio Stefano**, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Pescara;

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per supporto e compimento delle procedure del nuovo PRGC in merito alla V.A.S. e V.I.N.CA. al **Dott. Mauro Fabrizio**, dottore di Scienze Ambientali, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia dell'Aquila;

Visti gli elaborati tecnici definitivi, le norme e le relazioni tecniche di seguito elencati, firmati e timbrati dal professionista incaricato, arch. Giovanni MARIANI, consegnati 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua scomparsa;

Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;

- Tavola 17b – Inquadramento Territoriale;
- Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
- Tavola 3 – Industriale;
- Tavola 4 – Pareti e Marano;
- Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
- Rapporto Preliminare di Scoping – Valutazione Ambientale Strategica;
- Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica;
- Studio di Incidenza – Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Considerato che il territorio comunale è interessato da Siti Natura 2000 (in seguito SIC e ZPS) e, pertanto, si deve procedere a trasmettere alla Regione Abruzzo, per il parere di competenza, la Valutazione di Incidenza delle previsioni di variante sulle predette aree SIC e ZPS, prima della sua approvazione;


Preso atto della dichiarazione resa dal professionista arch. Giovanni MARIANI, in qualità di tecnico progettista, di conformità della adottanda variante al PTCP della Provincia di Pescara;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 19 del 17 giugno 2021** con cui:

1. sono state revocate le deliberazioni consiliari n. 31 del 30/11/2019 e n. 2 del 12/06/2020, in forza della esigenza di adottare un nuovo provvedimento che dia conto della consistenza delle proprietà immobiliari facenti capo a tutti gli attuali consiglieri comunali e, successivamente, un nuovo progetto di variante generale al PRG;
2. accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per la adottanda variante generale al PRG di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai singoli consiglieri comunali, che si intendono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositate presso l'ufficio urbanistico comunale;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021** con cui è stato:

1. **ADOTTATO**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico, costituito dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente atto ma che materialmente verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA, sottoscritti dal progettista, arch. Giovanni MARIANI, dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom. CRUCITTI ANTONIO S., dal Segretario Comunale, dott.ssa Germana SOCCORSI, e dal Sindaco, Rizio ZACCAGNINI:
 - a. Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
 - b. Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;
 - c. Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
 - d. Tavola 3 – Industriale;
 - e. Tavola 4 – Pareti e Marano;
 - f. Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
 - g. Relazione di Piano;



- h. Norme Tecniche di Attuazione;
- i. Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
2. approvato il modello per presentare le osservazioni alla variante del P.R.G., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. ADOTATTO, quale autorità competente, la Valutazione di Incidenza Ambientale delle previsioni di Variante sulle aree SIC, composta da un unico elaborato;
4. ADOTTATO, quale autorità competente, il Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., redatto dall'arch. MARIANI Giovanni, composto dai seguenti elaborati:
 - a. Rapporto ambientale;
 - b. Sintesi non tecnica;
5. DATO mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria di porre in essere tutti gli atti necessari al buon esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. Di provvedere alle pubblicazioni del Rapporto Ambientale della VAS e della Sintesi non Tecnica della VAS sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
7. Di procedere, ai sensi dell'art. 46-bis della L.R. n. 11/1999, alla attivazione delle procedure per l'Approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), secondo l'allegato g) del D.P.R. n. 357/97, che seguirà le procedure indicate nella L.R. n. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26;
8. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Atti On line, senza elaborati della variante al P.R.G. poiché gli stessi verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
9. STABILITO che il progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà depositato, unitamente al presente atto, presso la Segreteria Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 32 della L.R. n. 18/1983, a libera visione del pubblico, per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di deposito;
10. STABILITO che l'effettivo deposito del progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà reso noto al pubblico mediante:
 - a. Pubblicazione sul B.U.R.A.;
 - b. Manifesti murali;
 - c. Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
11. DATO mandato al R.U.P., geom. CRUCIATI ANTONIO, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dell'esecuzione degli atti connessi alla pubblicazione del deposito del Piano;
12. Di disporre il prosieguo delle procedure, così come previsto dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. del 12 aprile 1983, n. 18, demandando i relativi adempimenti al R.U.P. medesimo.


Con la presente in qualità di Ente procedente INDICE la conferenza di servizi in forma asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 (resto Vigente), e art. 10 della L.R. 18/1983 al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni interessate al procedimento necessari per l'approvazione della Variante al vigente P.R.G. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17 giugno 2021;

A tal fine comunica che:

1. la documentazione componente la Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante al Piano regolatore Generale, utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, è disponibile presso:
 - o il Comune di Tocco da Casauria, sede Municipale, Via Luigi Menna, sul sito: <http://www.comune.toccodacasauria.pc.it/>;
2. il termine perentorio, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazione è il **07/08/2021 (A)**;
3. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è il **21/09/2021 (B)**;
4. la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter è quella **del 11/09/2021 (C) alle ore 11:00** presso la Sede Comunale in Via Luigi Menna - Servizio Tecnico, restando l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento fissata al **21/09/2021**.

Ai fini di cui si specifica che:

- a. entro il termine del **21/09/2021**, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso o indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;



- b. la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del **21/09/2021**, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al punto che precede, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, si precisa che:

- il soggetto proponente è il Comune di Tocco da Casauria (PE);
- l'oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;
- l'amministrazione competente è il Comune di Tocco da Casauria (PE);
- il responsabile del Procedimento è il geom. **CRUCITI ANTONIO S.** con recapito presso gli uffici del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria (PE), tel. 085880534 interni nn. 4 e 5; PEC Servizio Tecnico: uff.tecnicotococasauria@pec.pescarainnova.it PEC protocollo comunale comune.toccodacasauria@pec.irc.it (preferibile).


Copia del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Tocco da Casauria (Pe) e all'albo pretorio.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. CRUCITI Antonio



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Antonio Cruciti", written over the official seal and the typed name.





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est - DPD024

Via Ponte San Giovanni, 2

64100 Teramo

Pec: DPD024@pec.regione.abruzzo.it

Tel.

Prot. n. RA.: 338250

TERAMO, 18 AGO. 2021

Al Comune di TOCCO
DA CASAURIA
Ufficio Tecnico
Via L. Menna
65028 Tocco da Casauria (PE)
Pec:
ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pec.it

E.p.c. Dott. Gaetano Di Giuseppe
SEDE

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Istante: 5657 del 24/07/2021

Intervento: variante al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria


A seguito di vostra comunicazione assunta al prot. n. R/A0229502 del 31/05/2021 per la convocazione di una Conferenza dei Servizi sull'argomento, **convocata per il giorno 11/09/2021 alle ore 10,00 c/o Comune di Tocco da Casauria, via Luigi Menna - Servizio Tecnico**, si delega il funzionario **dott. Gaetano Di Giuseppe** a rappresentare e ad esprimere la volontà di questo Servizio in seno alla Conferenza in oggetto.

La delega si intende valida per tutta la durata dei lavori della Conferenza, salvo successive diverse disposizioni.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

Elvira Di Vitantonio







GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA- DPE015

Ufficio Tecnico

Via Catullo, 2 - c.a.p. 65127 Pescara (PE)

Prot. n. 0347385/21

Pescara, 26/08/2021

Al Comune di Tocco da Casauria (PE)

Ufficio Tecnico

c.a. Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Antonio CRUCITTI

UFF.TECNICOTOCOCCASAURIA@PEC.PESCARAINNOVA.IT

COMUNE.TOCCODACASAURIA@PEC.ARC.IT

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I.

Vista la nota di codesto Ufficio Tecnico del 24/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 0329083/21 del 04/08/2021, avente ad oggetto l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i., intesa ad acquisire i necessari pareri e gli atti di assenso comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione della Variante Generale al vigente PRG adottato;

Preso atto che, così come riportato nella suddetta nota di indizione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2021 è stata adottata la Variante Generale al PRG, costituita dagli elaborati tecnici, norme e relazioni tecniche, quale parte integrante e sostanziale, a firma del progettista arch. Giovanni Mariani;

Dato atto che il Servizio Genio Civile con nota prot. RA/0065003 del 04/03/2020 aveva già espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 in merito alla Variante Generale al Piano, *in relazione alle condizioni geomorfologiche locali e alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico)* sul progetto redatto dall'arch. Giovanni Mariani;

Considerato che la documentazione agli atti (elaborati tecnici, relazioni e norme) a firma dell'Arch. Giovanni Mariani allegata alla Variante Generale adottata, è stata riproposta senza modifiche e che quindi risulta già esaminata in sede di rilascio del parere di competenza art. 89 DPR 380/2001;

Con la presente questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. RA/0065003 del 04/03/2020 che, ad ogni buon conto si allega in copia.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ing. Francesco Campitiello


ARCH. A. Pepe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio DI BIASE

Vittorio Di Biase







Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
DPE 015 - Servizio del Genio Civile di Pescara

Via Catullo, 2 - (65127) Pescara - tel. 085 65 341/2 - fax 085 45 18 770

Prot. N° Ra/ 0065003/20

Pescara, li 04/03/2020

Al Comune di **TOCCO DA CASAURIA**
Via Municipio n. 13
65028 Tocco da Casauria PE
comune.toccodacasauria@pec.arc.it

Oggetto: Comune di Tocco da Casauria. Variante Generale al PRG

Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64 come modificato dal D.P.R. 6/6/2001 n. 380 art. 89

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, in relazione all'oggetto:

visto l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 che ha modificato l'art. 13 della Legge 2.2.74 n. 64;

visto il D.M. LL.PP. 11.03.1988;

visto il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e la normativa sismica vigente;

visti i vigenti Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 27.05.2008 (per il Bacino del Sangro), ed il Piano Stralcio Difesa Alluvioni - P.S.D.A., approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 29.04.2008 (per il Bacino del Sangro);

visti gli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (ICMS), approvati nella Conferenza delle Regioni e Province autonome nel Novembre del 2008;


tenuto conto che la Regione Abruzzo ha recepito tali Indirizzi e Criteri ICMS con la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20.05.2011;

visto l'art.19 della Legge Regionale n. 28 dell'11.08.2011 il quale prevede che alla istanza di Parere di cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001 venga allegato necessariamente lo Studio di microzonazione sismica dell'area interessata, da redigersi in linea con gli indirizzi statali e regionali in materia e che il Tavolo Tecnico della Regione Abruzzo ha validato in data 13/03/2014 lo studio di microzonazione sismica di 1° livello redatto dal Comune di Tocco da Casauria, che risulta anche certificato dal Dipartimento della Protezione Civile in data 25/07/2014.

vista l'istanza presentata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria assunta al protocollo di questo Ufficio al n. RA/0156462/19 del 24/05/2019 con allegati gli elaborati, redatti dall'arch. Giovanni Mariani per gli aspetti urbanistici e dal Dott. geol. Francesca Pietromartire per la parte attinente gli aspetti geologici, geomorfologici e di Microzonazione sismica;

Arch. A. Ghiantella

Arch. A. C. Pepe





COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE Servizio Tecnico N° 227 del 24-09-2021

Registro Generale	Data
N° 621	24-09-2021

OGGETTO: POSITIVA CONCLUSIONE del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo: "CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della **VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG.** "

Il Responsabile del Servizio
Antonio Crucitti

[Faint handwritten signature or text]

Viste le attribuzioni al medesimo demandate con decreto del Sindaco n. 09 del 09/04/2021;

Premesso che:

- a. con Determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- b. con Determinazione n. 107/UT del 31/05/2019, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'Arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- c. il P.R.G. vigente in questo Comune è stato approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 03 del 08/05/2008, pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 34 dell'11 giugno 2008;
- d. con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2014 sono state definite le linee d'indirizzo per avviare il procedimento per la redazione della Variante Generale al PRG e regolamento Edilizio, con annessa variante ai piani di recupero delle zone del centro storico A/1, A/2, A/3;
- e. con determinazione n. 129/UT del 26/06/2014, si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all'arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- f. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/03/2015 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 1° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- g. con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/06/2017 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall'architetto incaricato relativa alla 2° e 3° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- h. con determinazione n. 107/UT del 31/05/2019 si è proceduto ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all'arch. **MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2019:
 1. è stato accertato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 18/83, la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge e ascendenti e discendenti in linea diretta;
 2. è stato preso atto degli elaborati grafici sulla trasparenza amministrativa del nuovo PRG;
 3. è stato preso atto della possibilità per il Consiglio Comunale di procedere all'adozione e all'approvazione della variante al PRG, in quanto, già nella fase preliminare dell'accertamento delle proprietà immobiliari di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/83, risultano n. 9 consiglieri non interessati alla variante al PRG e solo due interessati (Tarquinio Vittorio; Palumbo Mario);
- j. con nota prot. n. Ra/0065003/20 del 04/03/2020 della Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE 015 – Servizio del Genio Civile di Pescara, pervenuta al protocollo comunale in data 05/03/2020 al n. 1364, è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla variante generale al P.R.G. di questo Comune, alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (Piano per l'assetto idrogeologico), ravvisando che:
 - dallo studio di Microzonazione Sismica agli atti risulta che alcune aree in esame vengono classificate come "suscettibili di amplificazioni locali", è necessario, prima di procedere all'utilizzazione edificatoria dei siti, effettuare i relativi approfondimenti geologici e geotecnici per valutare l'entità del fenomeno previsto e, conseguentemente, predisporre i presidi tecnico – costruttivi atti a garantire, l'idoneità delle strutture da realizzazione anche in caso di sollecitazioni sismiche di progetto, in conformità del DM 17.01.2018 e della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.L.L.P.;
 - in fase esecutiva dovrà essere integralmente rispettato il DM 17.01.2018, la Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.L.L.P.P., la Legge n. 64/74, l'O.P.C. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. e la normativa regionale vigente, nonché quanto previsto e prescritto nella geologica allegata e nell'art. 36 delle NTA;
- k. con nota prot. n. 3094 del 14/05/2015 è stata avviata la fase preliminare del rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2006, con individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale e invio del documento di Scoping;

Atteso che:

- a seguito della trasmissione del Documento di Scoping agli SCA, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:
 - parere prot. n. **0004028 del 15/10/2015** del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo – Servizio Tutela**, acquisito al protocollo comunale in data 17/10/2015 al n. 6393, dalla seguente conclusione:
 - o "considerato l'interesse storico – paesaggistico del territorio comunale, si ritiene opportuno adottare un "controllo qualitativo" nella fase del Piano di Monitoraggio sulle previsioni strategico – progettuali e sull'attuazione degli interventi previsti, in particolare nei riguardi dei possibili impatti significativi sul patrimonio culturale, oltre all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione;
 - o si riserva di fornire ulteriori indicazioni nel corso di avanzamento delle procedure autorizzative previste

dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, in particolare nei casi d'interventi nell'ambito del centro storico (zona "A" e "B"), ma anche nei casi di attuazione di comparti unitari d'intervento o per interventi di espansione e di potenziamento delle attività produttive;"

- parere prot. n. 5720 del 24/07/2015 del **Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo**, acquisito al protocollo comunale in data 30/07/2015 al n. 4788, dalla seguente conclusione:
 - "non ritiene opportuno assoggettare il Piano Strategico alla procedura VAS";
- parere prot. n. U-2015 del 15/06/2015 della **Provincia di Pescara Settore III° - Ambiente e Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale**, acquisito al protocollo comunale in data 16/06/2015 al n. 3840, dalla seguente conclusione:
 - "che debba essere soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento anche alle indicazioni del P.T.C.P.";
- parere prot. n. 10872 del 02/09/2015 dell'ARTA Abruzzo Direzione Centrale - Area Tecnica, acquisito al protocollo comunale in data 03/09/2015 al n. 5452, dalla seguente conclusione:
 - "dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che il Rapporto Ambientale non ha analizzato tutti i principali aspetti ambientali previsti dal D.Lgs 152/06. Per l'analisi di dettaglio delle carenze appena citate si rimanda alla relazione tecnica allegata. Pertanto si resta in attesa del successivo Rapporto Ambientale che contenga tutte le informazioni dovute e sul quale ci si riserva di poter esprimere ulteriori osservazioni."
- parere favorevole prot. 7899 del 04/08/2015 del Parco Nazionale della Majella al documento di valutazione preliminare della VAS relativa alla variante al PRGC, pervenuto al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 5061, a condizione che il Rapporto Ambientale contenga:
 - lo studio di incidenza redatto ai sensi del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss. mm. e ii;
 - elaborati grafici illustrativi del territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale della Majella, in scala idonea a confrontare l'uso attuale del territorio con le relative destinazioni e l'uso derivante dalle scelte della variante al Piano;
 - dati dimensionali della variante allo strumento urbanistico in oggetto che, per le aree ricadenti nel territorio del Parco, dovranno essere conformi alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale della Majella;
 - indicazioni delle misure da adottarsi per il monitoraggio del piano, con individuazione dei soggetti responsabili e dei compiti relativi, quali l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni sull'ambiente, al fine di poter valutare possibili azioni sinergiche con questo Ente; Si resta in attesa di conoscere le fasi di avanzamento della procedura VAS avviata e le previsioni del documento definitivo della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, in merito al quale questo Ente intende pervenire all'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 394/91.;
- i seguenti Enti non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 3094/2015:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche Governo del territorio e Politiche Ambientali;
 - Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
 - Azienda USL di Pescara;
 - Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato;
 - Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
 - A.T.O. Autorità d'Ambito;
- con deliberazione n. 9 del 29/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto dello studio di microzonazione sismica - Livello 1, ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 10/09/2012, n. 577;
- in data 17/04/2014 è stato emesso dalla Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DC 34 - Ufficio "Rischi Sismico, Neve e Forestale" l'attestato di validazione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 e dell'art. 19, comma 5, della L.R. 11/08/2011, n. 28, dello studio di microzonazione sismica - Livello 1 - di questo Comune;
- con deliberazione n. 30 del 27/10/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la classificazione acustica dell'intero territorio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. del 17/07/2007, n. 23;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 12/06/2020 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico;

Visto che a seguito delle pubblicazioni sul Bura e sui quotidiani previste dalla normativa, è pervenuta un'osservazione che ha interessato un Consigliere Comunale, per il quale si è reso necessario ripercorrere alla verifica della Trasparenza Amministrativa ed all'Adozione della variante al PRG;

Visto che il professionista incaricato della Variante al PRG ha prodotto in data 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua prematura scomparsa;

Considerato che, a causa della scomparsa del progettista, è stato necessario incaricare altri professionisti per completare l'iter amministrativo per effettuare la trasparenza amministrativa e per un supporto specialistico sul proseguo della VAS e della Vinca;

Considerato che il Comune di Tocco da Casauria è stato interessato, come altri comuni al rallentamento delle azioni amministrative a causa del COVID, con Ordinanze e Decreti che hanno dichiarato più volte il territorio comunale come "Zona Rossa";

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC al **Geom. Giangiulio Stefano**, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Pescara;

Visto che con Determinazione n. 46 del 19/03/2021, si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per supporto e compimento delle procedure del nuovo PRGC in merito alla V.A.S. e V.I.N.C.A. al **Dott. Mauro Fabrizio**, dottore di Scienze Ambientali, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia dell'Aquila;

Visti gli elaborati tecnici definitivi, le norme e le relazioni tecniche di seguito elencati, firmati e timbrati dal professionista incaricato, arch. Giovanni MARIANI, consegnati 14/11/2020 gli atti debitamente firmati, prima della sua scomparsa;

Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;

- Tavola 17b – Inquadramento Territoriale;
- Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
- Tavola 3 – Industriale;
- Tavola 4 – Pareti e Marano;
- Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento edilizio (aggiornato alla L.U.R.);
- Rapporto Preliminare di Scoping – Valutazione Ambientale Strategica;
- Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica;
- Studio di Incidenza – Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Considerato che il territorio comunale è interessato da Siti Natura 2000 (in seguito SIC e ZPS) e, pertanto, si deve procedere a trasmettere alla Regione Abruzzo, per il parere di competenza, la Valutazione di Incidenza delle previsioni di variante sulle predette aree SIC e ZPS, prima della sua approvazione;

Preso atto della dichiarazione resa dal professionista arch. Giovanni MARIANI, in qualità di tecnico progettista, di conformità della adottanda variante al PTCP della Provincia di Pescara;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 19 del 17 giugno 2021** con cui:

1. sono state revocate le deliberazioni consiliari n. 31 del 30/11/2019 e n. 2 del 12/06/2020, in forza della esigenza di adottare un nuovo provvedimento che dia conto della consistenza delle proprietà immobiliari facenti capo a tutti gli attuali consiglieri comunali e, successivamente, un nuovo progetto di variante generale al PRG;
2. accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per la adottanda variante generale al PRG di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai singoli consiglieri comunali, che si intendono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositate presso l'ufficio urbanistico comunale;

Vista la **Deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021** con cui è stato:

ADOTTATO, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, non contrastando la variante con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in conformità al Piano Regionale Paesistico, costituito dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente atto ma che materialmente verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA, sottoscritti dal progettista, arch. Giovanni MARIANI, dal Responsabile del Servizio Tecnico,

geom. CRUCITTI ANTONIO S., dal Segretario Comunale, dott.ssa Germana SOCCORSI, e dal Sindaco, Rizziero ZACCAGNINI:

- a. Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
 - b. Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;
 - c. Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
 - d. Tavola 3 – Industriale;
 - e. Tavola 4 – Pareti e Marano;
 - f. Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
 - g. Relazione di Piano;
 - h. Norme Tecniche di Attuazione;
 - i. Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
1. approvato il modello per presentare le osservazioni alla variante del P.R.G., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 2. ADOTTATO, quale autorità competente, la Valutazione di Incidenza Ambientale delle previsioni di Variante sulle aree SIC, composta da un unico elaborato;
 3. ADOTTATO, quale autorità competente, il Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., redatto dall'arch. MARLANI Giovanni, composto dai seguenti elaborati:
 - a. Rapporto ambientale;
 - b. Sintesi non tecnica;
 4. DATO mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria di porre in essere tutti gli atti necessari al buon esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 5. Di provvedere alle pubblicazioni del Rapporto Ambientale della VAS e della Sintesi non Tecnica della VAS sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
 6. Di procedere, ai sensi dell'art. 46-bis della L.R. n. 11/1999, alla attivazione delle procedure per l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), secondo l'allegato g) del D.P.R. n. 357/97, che seguirà le procedure indicate nella L.R. n. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26;
 7. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Atti On line, senza elaborati della variante al P.R.G. poiché gli stessi verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
 8. STABILITO che il progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà depositato, unitamente al presente atto, presso la Segreteria Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 32 della L.R. n. 18/1983, a libera visione del pubblico, per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di deposito;
 9. STABILITO che l'effettivo deposito del progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà reso noto al pubblico mediante:
 - a. Pubblicazione sul B.U.R.A.;
 - b. Manifesti murali;
 - c. Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
 10. DATO mandato al R.U.P., geom. CRUCITTI ANTONIO, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dell'esecuzione degli atti connessi alla pubblicazione del deposito del Piano;
 11. Di disporre il prosieguo delle procedure, così come previsto dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. del 12 aprile 1983, n. 18, demandando i relativi adempimenti al R.U.P. medesimo.

Visto che gli uffici comunali hanno provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante generale al P.R.G. adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12/04/1983 e s.m.i.:

- all'albo pretorio del Comune di Tocco da Casauria (Protocollo comunale 22/07/2021 n. 5603 ed Avviso n. 677 del 23/07/2021);
- sul sito istituzionale del Comune di Tocco da Casauria,
- sul B.U.R.A. Regione Abruzzo Ordinario n. 27 del 21 luglio 2021;
- sul quotidiano "Il Centro" del 27/07/2021;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta variante generale sono NON pervenute osservazioni nei termini;
- è pervenuta un'osservazione FUORI TERMINE a nome di Di Florio Pasqualino Ezio con protocollo n. 7510 in data 22/09/2021;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di concludere l'iter procedimentale avviato relativo alla variante generale al vigente P.R.G. occorre acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione della Variante Generale al vigente P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria;
- al fine di acquisire i pareri di cui sopra si è provveduto ad indire con apposita nota prot. n. 5657 dell'24/07/2021 la "CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983

E S.M.P., è veniva stabilito, tra l'altro, quale data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter quella del **11 settembre 2021**, restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato al **21 settembre 2021**;

con la succitata nota sono stati invitati i seguenti enti:

NUMERO	ENTI CONVOCATI
1.	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
2.	Ente Parco Nazionale della Majella Via Badia n. 28 - Sulmona - 67039 - (AQ) parcomajella@legalmail.it
3.	Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio genio Civile Pescara dpc015@pec.regione.abruzzo.it ; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it
4.	Servizio Valutazioni Ambientali vas@pec.regione.abruzzo.it
5.	Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it
6.	Servizio Difesa del Suolo dpc013@pec.regione.abruzzo.it
7.	Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it
8.	DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd@pec.regione.abruzzo.it
9.	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale pianificazione@pec.provincia.pescara.it
10.	ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute protocollo.aslpe@pec.it
11.	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
12.	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi - L'AQUILA mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
13.	ARTA Abruzzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
14.	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale - Isp. Ripartimentale delle Foreste fpc42599@pec.carabinieri.it
15.	DPC025 - Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it

16.	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Uffici: c/o Via Raiatale 110/bis - 65128 PESCARA cschietipescara@pec.it
17.	A.T.O. Pescara ato.pescara@pec.it
18.	ANAS SpA Direzione Generale Via Monzambano, 10 - 00185 Roma anas@postacert.stradecanas.it
19.	Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise anas.abruzzo@postacert.stradecanas.it
20.	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti viabilita@pec.provincia.pescara.it
21.	E- Distribuzione Industriale Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete . Autorizzazioni e Patrimonio e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
22.	ENEL PRODUZIONE enelproduzione@pec.enel.it
23.	Comune di Catiglion e Casauria comunecastiglioneacasauria@legalmail.it
24.	Comune di Bolognano protocollo@pec.comunebolognano.it
25.	Comune di Popoli segreteria.popoli@viappec.net
26.	Comune di Bussi info.comunebussisultrino@pec.it
27.	Comune di Corfinio amministrativo.comunedicorfinio@pec.it

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenuti seguenti pareri e note:

	PARERI PERVENUTI
1	<p>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali -Servizio genio Civile Pescara dpe015@pec.regione.abruzzo.it; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021</p> <p>Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del</p>

	Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);
--	---

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore 11:00 per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenute le seguenti deleghe:

	DELEGHE ENTI	
1	DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd024@pec.regione.abruzzo.it	Prot. Comunale n. 6353 del 16/08/2021 Nota Regione prot. n. 339250 del 16/08/2021

DA ATTO

che per la conferenza in modalità sincrona, fissata per le ore **11:00** per il giorno **11 settembre 2021**, è risultata essere deserta, e per tale la stessa è stata chiusa alle ore **12:00 del 11/09/2021**;

CONSIDERATO CHE

1. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è il **21/09/2021 (B)**, e che **RESTAVA** l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento fissata al **21/09/2021**;
2. entro il termine del **21/09/2021**, le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso o indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
3. la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del **21/09/2021**, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al punto che precede, equivalgono ad assenso senza condizioni;

PER QUANTO SOPRA

che in merito alla conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. n. 5657 del 24/07/2021, entro il termine del **21/09/2021**, SONO PERVENUTI I PARERI E NULLA OSTA:

	PARERI PERVENUTI	
1	Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali – Servizio genio Civile Pesca dpc015@pec.regione.abruzzo.it	Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 Parere FAVOREVOLE della Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime

	<p>5; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);</p>
2	<p>Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021</p> <p>Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021, relativamente alla proposta sulla componente ambientale acqua:</p> <p>1) si ritiene di segnalare gli artt. 21 e 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e “Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici”.</p> <p>2) SI SUGGERISCE di utilizzare i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato di qualità delle acque superficiali; - stato di qualità delle acque sotterranee; <p>3) SI SUGGERISCE di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e.); - carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati(a.e.); - carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.); - carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.); - capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.); - conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme).
3	<p>Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epiemiologia e Sanità Pubblica</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021</p>

		<p>si esprime parere favorevole per la Variante al Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni/osservazioni</p> <p>Per il Regolamento Edilizio</p> <p>Art.4: sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico</p> <p>Art. 4 punto 1: Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, aggiungere "e regionali" considerato che sono citate anche <i>Legge Regionale</i></p> <p>Art. 4 punto B.2.6 <u>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici</u>, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11</p> <p>Art. 4 punto D.7 <u>Demolizione o rimozione dell'asbesto</u>, considerare, oltre alle norme citate, per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto Legge 27 marzo 1997 n. 257 e s.m.i., legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'asbesto"</p> <p>Art. 4 punto D.11 <u>Tutela delle acque dall'inquinamento</u> (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.</p> <p>Art. 4 punto E.2 <u>Strutture ricettive</u>, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, legge Regionale 28 aprile 1995 n. 25 e s.m.i., per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003 n.16; per le attività di B&B Breakfast, Legge Regionale n. 78 del 28/04/2003</p> <p>Art. 4 punto E.4: <u>Distribuzione carburanti</u>, considerare anche la legge Regionale 16 febbraio 2005 n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20.</p> <p>Art. 4 punto E.10 <u>Strutture sanitarie</u>, considerare anche la legge Regionale 13 luglio 2007 n. 52 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"</p> <p>Art. 41, comma 1. Recita che "le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici d'abitazione" e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; si ritiene che tale comma possa essere eliminato</p> <p>Art. 41, comma 2, lettera B <u>Superfici minime</u>, per i locali di categoria A1 edifici, studi, medici e dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, menserie scolastiche ed aziendali ecc.)</p> <p>A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a), precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura senza finestra sono consentite solo se c'è una completa romanizzazione con altro locale (soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata ad una almeno 1/8 della superficie pavimentata), in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestra è consentito purché, per almeno un lato, non risulti separato con pareti fisse, da altro locale, <i>si ritiene che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di seduta, panche) che, seppur immobili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra</i></p> <p>Art.41, comma 2, lettera C, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aspirazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno.</p> <p>Art. 44 Piani Seminterrati, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati. Tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso, è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivi per porre in un idoneo isolamento delle parti interrate. Quando si verificano il caso particolari in cui il livello asimmetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si prevedeva ad una ventilazione in relazione alla destinazione d'uso prevista.</p> <p>Art. 46, comma 1 b) per il requisito dell'altezza dei sottotetti abitabili, rimanda al "precedente articolo" è opportuno dire "precedente articolo 41" e precisare che l'altezza media di m 2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto</p> <p>Art. 66, comma 4. Per lo smaltimento dei liquami, nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.C.T.R. del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico oppure idoneo smaltimento dei liquami a barileto"</p>
--	--	---

		<p>non sono possibili in alternativa, la vasca settica tipo Inhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquami chiarificati (che deve essere smaltito). Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.I.A., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/02/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del C.I.A. per lo smaltimento del liquame chiarificato non consente più il ricorso ai pozzi dipendenti, mentre considera la possibilità di fodepurazione.</p> <p>Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti, etc.). Di fatto sono solo elencate le infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta ferma che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.</p> <p>Vi è presente che nella documentazione esaminata non c'è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del commiato" che sono previste nella Legge Regionale 19 agosto 2012, n. 42 "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria", si chiede di individuare le zone nelle quali passano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente il D.T. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comuni della Provincia di Pescara.</p> <p>È presente inoltre l'individuazione di risorse: forstaje di acque potabili e fognatura per l'allestimento di pubblici sportelli temporanei, strobili, concerti, etc.</p>
4	<p>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara</p> <p>Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI</p> <p>mbac-sabap- abr@mailcert.beniculturali.it</p>	<p>Nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P.</p> <p>Per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica:</p> <p>- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone "A" (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione; a tal fine è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti colici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le colture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame.</p> <p>Le N.T.A. definiscono all'art. 12 le Zone residenziali suddividendole in: Zone "A" (ulteriormente suddivise in sottozone A1, A2 ed A3) che comprendono la parte più antica del tessuto urbano consolidato, in cui non sussistono ulteriori aree libere edificabili; Zone B (ulteriormente suddivise in sottozone B/1, B/2, B/3 e B/4) che comprendono il tessuto urbano completamente urbanizzato ma solo parzialmente edificato, con presenza di aree ancora edificabili.</p> <p>In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata.</p> <p>Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in</p>

considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave *inibitus* all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.

In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A. nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Tocco da Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.

- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione *esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato*. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irripetibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.

- Premesso, inoltre, che il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs 42/04 (codice dei Beni Culturali), recita testualmente che: *"Sono beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*. Al successivo comma 3, lo stesso art. 10 recita: *"Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1"* ed infine al comma 4 lettera g), si precisa che tra i beni di interesse storico culturale devono essere considerati anche: *"le pubbliche vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"*.

Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A - sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli

Enti ecclesastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, con specifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati *ope legis* ai sensi della richiamata normativa.

- Infine, per una più stretta e leale collaborazione tra Enti pubblici, preme a quest'Ufficio evidenziare quanto di seguito. La L. R. n. 49/12 è stata emanata ai fini della promozione della riqualificazione delle aree degradate (art. 1, c. 1). Purtroppo, in molti casi, in Abruzzo ha contribuito in maniera rilevante all'alterazione degli ambiti dotati per le loro caratteristiche fisiche e paesaggistiche già di notevole qualità. La succitata Legge, infatti, lascia ai Comuni ampia facoltà di avvalersi delle norme ivi contenute, compresa quella di escluderne l'applicabilità sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonché stabilirne limiti differenziali alle possibilità di ampliamento, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, così come ribadito dall'art. 12 della L.R. n. 16/2009. Analogamente dicasi per gli interventi previsti, dall'art. 85 della L.R. n. 15/2004 che consente il recupero abitativo dei sottotetti e i cui effetti, se non ben calibrata sul territorio, portano alla completa perdita delle tipologie tradizionali di coperture, con grave danno anche al paesaggio nel suo complesso.

Pertanto s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme. Per quanto attiene alla tutela archeologica:

- Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di *Interpromium* nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzia rispetto a quella utilizzata.

- Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e va CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrate come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 - allegato 1, ripresa anche nel presente parere (allegato 2), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica". Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti-Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di in edificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.

- Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli.

- Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A., recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica

integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".

Con queste prescrizioni, e non essendovi altro da osservare, lo scrivente Ufficio esprime

PARERE FAVOREVOLE



all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco da Casauria, con prescrizione che le relative condizioni siano riportate negli elaborati di piano e Norme Tecniche d'Attuazione, e sia poi trasmessa a questo ufficio versione definitiva della variante di piano così approvata.

Con successiva nota del Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/22/09/2021/0014435-P, acquisita al protocollo comunale in data 22/09/2021 al n. 7509

Ad integrazione del parere reso in merito alla Variante urbanistica in oggetto con precedente unita nota

21-09-2021 prot. 14373 si trasmettono i relativi due allegati, per una mera svista ad essa non uniti.

ALLEG. 1



TOCCO DA CASAURIA (PE) - Variante al P.R.G. del comune ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. adottata con deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021:

 Area archeologica dell'abitato antico di Interpromium in località Madonna degli Angeli

 Madonna degli Angeli: vigente perimetrazione delle aree a destinazione artigianale-industriale (nota 10-06-1997 prot. 819295 - alleg.1) Da integrare all'art. 20.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della nuova variante.

Parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica".

che in merito la conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. n. 5657 del 24/07/2021, entro il termine del 21/09/2021, **NON SONO PERVENUTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI E CHE la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del 21/09/2021, equivalgono ad assenso senza condizioni:**

	ENTI CHE NON HANNO FATTO PERVENIRE PARERI	PARERE RESO
1	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Via M. Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila protocollo@pec.autoritadistrettoac.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
2	Ente Parco Nazionale della Majella Via Badia n. 28 - Sulmona - 67039 - (AQ) parcomajella@lcpalmail.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
3	Servizio Valutazioni Ambientali vas@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
4	Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
5	Servizio Difesa del Suolo dpc013@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
6	DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca dpd@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
7	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale pianificazione@pec.provincia.pescara.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
8	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l'Abruzzo Servizio Tutela, Via Filomusi Guelfi - L'AQUILA mbac-sr-abri@mailcert.beniculturali.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".

9	ARTA Abruzzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
10	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste fpc42599@pec.carabinieri.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
11	DPC025 – Servizio Politica Energia, Qualità dell'Aria e SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
12	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti Pescara Sede Legale Viale Amendola, 104 - Casella Postale 23 - 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Uffici: c/o Via Raiale 110/bis - 65128 PESCARA cschietipescara@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	A.T.O. Pescara ato.pescara@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	ANAS SpA Direzione Generale Via Monzambano, 10 – 00185 Roma anas@postacert.stradeanas.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti viabilita@pec.provincia.pescara.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	E- Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete . Autorizzazioni e Patrimonio Industriale e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".
	ENEL PRODUZIONE enelproduzione@pec.enel.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. " la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni".

	Comune di Catiglione a Casauria comunecastiglioneacasauria@legalmail.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Bolognano protocollo@pec.comunebolognano.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Popoli segreteria.popoli@viapec.net	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Bussi info.comunebussisultrino@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
	Comune di Corfinio amministrativo.comunedicorfinio@pec.it	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.

ESAMINATI

i contenuti dei pareri PERVENUTI E sopra riportati si rimette, per i successivi adempimenti di competenza, la seguente relazione istruttoria:

N.	PARERI PERVENUTI	CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P.
1	<p>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali –Servizio genio Civile Pescara dpe015@pec.regione.abruzzo.it; geniocivile.sismicape@pec.regione.abruzzo.it</p> <p>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021 “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero” Esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>NESSUNA CONSIDERAZIONE E PROPOSTA POICHE' POCHE' IL PARERE E' FAVOREVOLE E LE CONDIZIONI STABILITE NELL'ART. 36 DELLE NTA DI PIANO IN MERITO ALLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAI SONO STATE RIPORTATE NELLE NORME E TAVOLE DI P.R.G.</p>

<p>Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P 2</p>
<p>2</p> <p>Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021</p> <p>Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021, relativamente alla proposta sulla componente ambientale acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si ritiene di segnalare gli artt. 21 e 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e “Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici”. - SI SUGGERISCE di utilizzare i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - stato di qualità delle acque superficiali; - stato di qualità delle acque sotterranee; - SI SUGGERISCE di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e); - carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati) a.e.); - carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.) - carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.); - capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.); - conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme). 	<p>Si prende atto degli indicatori suggeriti dallo scrivente servizio e si stabilisce che, essendo gli stessi riferibili alle tematiche ambientali e non essendo in questa fase previsto l'allestimento di un set di indicatori, i parametri proposti saranno utilizzati nelle fasi di monitoraggio della VAS (art. 18 del D.Lgs 152/2006 e smi) in aggiunta agli indicatori già individuati durante le fasi di redazione del Rapporto Ambientale.</p>
<p>3</p> <p>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara Via Degli Agostiniani n. 14 - 66100 CHIETI mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it</p> <p>Nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021</p> <p>PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P.</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P 3</p>
<p>3.1</p> <p>- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone “A” (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione;</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' inserita nell'appendice n. 1 del Regolamento Edilizio Comunale con <u>Part. 106</u></p>
<p>3.2</p> <p>“è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.”</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>

3.3	<p>Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti colici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le culture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame.</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.4	<p>In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a Tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficiamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave <i>valore</i> all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficiamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.</p> <p>In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A. nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista tecnico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione sono state inserite specifiche tecniche costruttive negli artt. 14, 15 e 16 delle NTA</p> <p>E per quanto riguarda la predisposizione di un nuovo Piano di recupero del centro Storico SARA' OGGETTO DI PROPOSTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.5	<p>- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irripetibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.</p>	<p>La suddetta prescrizione SARA' inserita nell'appendice n. 1 del Regolamento Edilizio Comunale con l'art. 107 inserendo "Per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato, previo acquisizione preventiva del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara"</p>

3.6	<p>Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A – sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli Enti ecclesiastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, conspecifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati <i>ope legis</i> ai sensi della richiamata normativa.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione sarà recepita in congiuntamente alla Soprintendenza in sede di redazione del nuovo Piano di Recupero del Centro Storico DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.R.G.</p>
3.7	<p>"s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme.</p>	<p>Per la suddetta prescrizione nelle zone A sono state inserite specifiche costruttive negli artt. 14, 15 e 16 delle NTA, mentre per le altre zone del territorio non oggetto di interesse ambientale le norme tecniche già contengono parametri urbanistici che calibrano l'eventuale applicazione di eventuali futuri interventi edilizi premiali.</p>
3.8	<p>Per quanto attiene alla tutela archeologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di <i>Interpromium</i> nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzia rispetto a quella utilizzata. - Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e va CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrate come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 – allegato 1, ripresa anche nel presente parere (allegato 2), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica". <p>Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti - Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di in edificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. - Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli. - Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A, recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".</p>	<p>Per la suddetta prescrizione verranno adeguate le Tavole di PRG n. 14 e n. 3, nonché l'articolo di riferimento delle NTA</p>

4	<p>Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epiemiologia e Sanità Pubblica</p> <hr/> <p>Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021</p>	<p>CONSIDERAZIONI E PROPOSTE R.U.P</p> <p>4</p>
4.1	<p>Per il Regolamento Edilizio:</p> <p>Art.4: sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico:</p> <p>Art. 4 punto 1: Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, <i>aggiungere "e regionali" considerata che sono citate anche Leggi Regionali.</i></p> <p>Art. 4 punto B.2.8: <u>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</u>, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11.</p> <p>Art. 4 punto D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto considerare, oltre alle norme citate per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto: Legge 27 marzo 1997 n. 757 e s.m.i., Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"</p> <p>Art. 4 punto D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.</p> <p>Art. 4 punto E.2 Strutture ricettive, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, Legge Regionale 28 aprile 1995 n. 75 e s.m.i.; per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003, n.16; per le attività di Bed & Breakfast, Legge Regionale n.78 del 28/04/2000.</p> <p>Art. 4 punto E.4: Distribuzione carburanti, considerare anche la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20</p> <p>Art. 4 punto E.10: Strutture sanitarie, considerare anche la legge Regionale 13 luglio 2007 n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".</p> <p>Art. 41, comma 1 Recita che le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici di abitazione e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni; di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; <i>si ritiene che tale comma possa essere eliminato</i></p> <p>Art. 41, comma 2, lettera B Superficie minima, per i locali di categoria A1 adibiti a studi medici si dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, mense scolastiche e/o aziendali, ecc.).</p> <p>A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a), precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura" senza finestra sono consentite solo se c'è una completa comunicazione con altro locale, soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata idonea (almeno 1/8 della superficie pavimentata); in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestre è consentito purché, per almeno un lato, "non risulti separato con pareti fisse" da altro locale; <i>si ritiene che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di arredo, pannelli) che, seppur amovibili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra.</i></p> <p>Art.41, comma 2, lettera C, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aerazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno</p> <p>Art. 44 Piani Seminterrati, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati, tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivi per garantire un idoneo isolamento delle parti interrato. Qualora si verifici il caso particolari in cui il livello altimetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si provvederà ad una valutazione in relazione alla destinazione d'uso prevista;</p> <p>Art. 46, comma 1 b) più il requisito dell'altezza dei "sottotetti abitabili" rimanda al "precedente articolo" è opportuno dire "precedente articolo 43" e precisare che l'altezza media di m.2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto</p> <p>Art. 66, comma 4, Per lo smaltimento dei liquami nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.I.T.A.I del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico oppure idoneo smaltimento dei liquami chiarificato".</p>	<p>CONSIDERATO CHE:</p> <p>L'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), prevista dall'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/2016), rappresenta uno dei tasselli del mosaico delle azioni di semplificazione e unificazione in materia edilizie promosse dal Governo.</p> <p>Il lavoro per il raggiungimento dell'Intesa, svolto tra i diversi livelli istituzionali con la condivisione e l'attiva partecipazione degli Ordini professionali, dell'Ance e di vari altri settori di Confindustria, ha portato alla redazione di tre documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo schema del Regolamento edilizio tipo che prevede un indice suddiviso in due parti: la prima presenta i principi generali su cui deve essere basata l'attività edilizia, la seconda raccoglie le specifiche disposizioni regolamentari locali definite da ogni Comune secondo le peculiarità del proprio territorio; • l'insieme di 42 definizioni edilizie-urbanistiche uniformi che rappresentano il glossario comune valevole su tutto il territorio nazionale; • la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia che costituisce il riferimento per i regolamenti comunali, e che non deve essere riportata al loro interno. <p>La redazione dell'insieme dei tre documenti risponde all'esigenza del legislatore nazionale, espressa con la modifica all'art. 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, che mira a semplificare e uniformare la norma e gli adempimenti, a garantire parità di trattamento a tutti - cittadini e operatori del settore - sull'intero territorio nazionale, a incrementare la qualità in edilizia aggiornando i contenuti dei regolamenti degli 8000 Comuni italiani soprattutto in materia di sicurezza e di risparmio energetico.</p> <p>L'Intesa, tra l'altro, prevede all'art. 3 una attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio da parte del Governo, delle Regioni ordinarie e dei Comuni e dispone che la raccolta della normativa sovraordinata statale in materia edilizia sia pubblicata sul sito del MIT e della PCM e che sia aggiornata da parte delle Amministrazioni centrali per la parte di propria competenza.</p> <p>PER QUANTO SOPRA ESPLICITATO, RILEVATO CHE SI IMPONE AI COMUNI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</p>

	<p>non sono possibilità in alternativa; la vasca settica tipo Imhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquame chiarificato che deve essere smaltito. Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.T.A.I., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del C.I.T.A.I., per lo smaltimento del liquame chiarificato, non consente più il ricorso al pozzo disperdente, mentre considera la possibilità di fitodepurazione.</p> <p>Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici" (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti...etc.). Di fatto sono solo elencate le infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta fermo che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti, indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.</p>	<p>EDILIZIO NAZIONALE CON UN GLOSSARIO UNICO PER L'INTERA NAZIONE,</p> <p>IL RUP RITIENE CHE tale glossario non possa essere modificato. Inoltre si proporrà all'Amministrazione Comunale che dopo l'approvazione del PRG venga dato incarico per la Redazione di un Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica in cui si potranno inserire le precisazioni effettuate dalla ASI.</p> <p>Saranno comunque attuate tutte le normative regionale e nazionali non richiamate, dal SUE e dal SUAP in sede di istruttorie edilizie.</p>
4.2	<p>Si fa presente che nella documentazione esaminata non c'è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del comitato" che sono previste nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41. "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"; si chiede di individuare le zone nelle quali possano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente U.O.C. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comune della Provincia di Pescara.</p> <p>Si prescrive, inoltre, l'individuazione di zona/e fornita/e di acqua potabile e fognatura per l'allestimento di pubblici spettacoli temporanei (circhi, concerti ecc.)</p>	<p>RILEVATO CHE PER LE CASE FUNERARIE NON SONO STATE VOLUTAMENTE INDIVIDUATE SPECIFICHE AREE, E TRA QUELLE ELENCALE TRA LE DESTINAZIONI D'USO NELLE RELATIVE ZONE RESIDENZIALI DI PIANO (A,B,C) , QUAL'ORA SI PRESENTERA' IL CASO SI RIMANDERA' ALLA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE PER L'EVENTUALE UBICAZIONE IN ALTRE ZONE URBANISTICHE E CIMITERIALI IVI COMPATIBILI.</p> <p>PER LE ZONE GIA' UTILIZZATE PER L'ALLESTIMENTO DI CIRCHI E CONCERTI , SI PRECISA CHE LE AREE SONO ADEGUATAMENTE ATTREZZATE CON ACQUA E FOGNATURA</p>

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le determinazioni non pervenute si riporta quanto previsto dall'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. *"Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni"*. Per cui, alla luce di quanto finora espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 *"Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora ...OMISSIS... ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza"*

RITIENE

che la **CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA** (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della **VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E' CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. E MEGLIO RIPORTATE SOPRA**

Inoltre

Ritenuto di dover disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto ed ai pareri ed atti di assenso acquisiti a mezzo PEC, vengano **depositati** presso l'Ufficio Tecnico Comunale per **30 giorni consecutivi a decorrere dall'adozione della presente Determinazione;**

Ritenuto inoltre di dover disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto vengano inviati agli Enti ed ai soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, a **mezzo PEC;**

Ritenuto infine dover dare pubblicità di tale determinazione mediante pubblicazione:

- 1) **per 30 giorni all'Albo Pretorio** informatico del Comune,
- 2) **per 30 giorni sul sito internet comunale**, sezione amministrazione trasparente, a cura del Responsabile del Procedimento e del Settore Tecnico;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione d'impegno di spesa per cui non necessita l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n.152;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la L.R. 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 03.03.1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DETERMINA

la **POSITIVA CONCLUSIONE** del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo:

"CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), indetta ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento di approvazione finale della **VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA E' CONCLUSA IN MANIERA POSITIVA IN QUANTO LE DETERMINAZIONI PERVENUTE CONTENGONO INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE SENZA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE AL PRG. E MEGLIO RIPORTATE SOPRA"**

concluso con esito positivo il procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e gli effetti dell'art. 14bis, comma 5 della L. 241/90, **alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo**, cui si rimanda integralmente.

E, conseguentemente

DETERMINA

Di approvare il verbale della riunione sincrona della Conferenza dei Servizi del **11 settembre 2021**, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di disporre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto, vengano depositati presso l'Ufficio del Settore - Tecnico per **30 giorni consecutivi** a decorrere dall'adozione della presente Determinazione;

Di disporre inoltre che copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto vengano inviati agli Enti ed ai soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, a mezzo PEC;

Di dare atto che verrà data pubblicità di tale deposito mediante:

- 1) **per 30 giorni all'Albo Pretorio** informatico del Comune,
- 2) **per 30 giorni sul sito internet comunale**, sezione amministrazione trasparente, a cura del Responsabile del Procedimento e del Settore Tecnico;

Di stabilire e ribadire che:

- || il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della sua sottoscrizione e viene affisso all'Albo Pretorio Informatico comunale ai fini della generale conoscenza;
- || i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, che avverrà in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ai loro rispettivi indirizzi PEC, **ai sensi e gli effetti dell'art. 14quater, comma 4, della L. 241/90**;

Di rendere infine noto che:

- || avverso il presente atto, è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- || gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Urbanistica accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- || per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:
- || Unità organizzativa responsabile: Area Tecnica del Comune di Tocco da Casauria (Pe);
- || Responsabile del procedimento: **Geom. CRUCITTI Antonio S. Area Tecnica**;
- || Indirizzo fisico Via Luigi Menna - 65028 Tocco da Casauria (Pe);
- || Mail: ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it
- || PEC protocollo: comune.toccodacasauria@pec.arc.it (per ogni comunicazione formale)

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39;

Di dare atto che ai sensi della L. 241/90, che Responsabile del Procedimento è il **Geom. CRUCITTI Antonio S. Area Tecnica**, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria (Pe).

Si allega:

- verbale della riunione sincrona della Conferenza dei Servizi del 11 settembre 2021;
- Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio genio Civile Pescara - Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021 - Parere Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021
- Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021 - Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara, nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P;
- Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021 PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. CRUCITTI Antonio

